

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	27
DIFESA (IV)	»	31
FINANZE (VI)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	41
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	52
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	61
AFFARI SOCIALI (XII)	»	69
AGRICOLTURA (XIII)	»	73
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	106

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	111
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	120
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	122
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	124

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 11 aprile 2019.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.05 alle 14.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità ed ha, inoltre, proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e dell'Unione delle Camere penali italiane

4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 aprile 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e dell'Unione delle Camere penali italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione della professoressa Leila Simona Talani, ordinaria di Economia politica e internazionale e Direttrice del Dipartimento per gli studi europei e internazionali del King's College di Londra (*Svolgimento e conclusione*) 5

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione della professoressa Leila Simona Talani, ordinaria di Economia politica e internazionale e Direttrice del Dipartimento per gli studi europei e internazionali del King's College di Londra.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

La professoressa Leila Simona TALANI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), Guido Germano PETTARIN (FI), Massimo UNGARO (PD), Pino CABRAS (M5S), Paolo FORMENTINI (Lega), Simona VIETINA (FI).

La professoressa Leila Simona TALANI, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia la professoressa Leila Simona TALANI per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	25
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	17
Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari. C. 13 di iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale. C. 432 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo. C. 1223 Scagliusi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione (Finanze), la proposta di legge C. 1074 Ruocco, recante « Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale », come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative.

Osserva, in via preliminare, come la proposta di legge, la quale è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame in sede referente, si articola ora in 3 capi: il Capo I, recante misure di semplificazione

fiscale, comprende gli articoli da 01 a 18-ter, il Capo II, recante interventi per il sostegno delle famiglie e delle attività economiche, comprende gli articoli da 19 a 24-bis, il Capo III, recante agevolazioni per il sostegno dell'economia locale, comprende gli articoli da 25 a 31-bis e il Capo IV, recante disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale, comprende gli articoli da 35 a 36-bis.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, l'articolo 01, introdotto in sede referente, modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale): a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

L'articolo 1 modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre; si consente così di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo 1-bis, introdotto in sede referente e relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cosiddetto regime forfetario (di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70.

L'articolo 3, riformulato in sede referente, con l'obiettivo esplicito di dare attuazione allo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 6 della legge 27 luglio 2000, della Costituzione n. 212), vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

L'articolo 3-bis intende semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, prevedendo la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere.

L'articolo 4, modificato in sede referente, amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24.

Tra le modifiche previste il comma 3 modifica l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421.

A tale ultimo riguardo segnala, sul piano delle fonti del diritto, come la disposizione del comma 3, avente rango legislativo, modifichi una fonte di rango secondario quale il regolamento governativo, con la conseguenza di determinare una diversa « resistenza » delle norme del richiamato decreto rispetto a eventuali modifiche che dovessero intervenire nel tempo. Rileva quindi l'opportunità di riformulare il comma 3 come autorizzazione al Governo a modificare la norma di rango secondario nei termini previsti, anche alla luce di quanto previsto dalla

Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

Il comma 4 modifica inoltre la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

L'articolo 5 reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

L'articolo 5-*bis*, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'articolo 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale – non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.

L'articolo 6-*quater*, introdotto in sede referente, estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

L'articolo 7 consente alle associazioni sportive dilettantistiche di autocertificare il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti.

L'articolo 7-*bis* include nel novero degli enti associativi, di cui al comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che fruiscono del regime della decommercializzazione, anche le associazioni con fini assistenziali.

L'articolo 8 reca alcune semplificazioni sulla redazione e presentazione delle dichiarazioni di intento previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 9-*bis* consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti ad attività commerciali o produttive.

L'articolo 10, modificato in sede referente, impegna l'Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. Prevede, inoltre, che tale documentazione sia messa a disposizione con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima del termine concesso al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

L'articolo 11, come modificato in sede referente, introduce, nell'ambito dell'accertamento fiscale previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 218 del 1997, un nuovo obbligo per l'Amministrazione Finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

L'articolo 11-*bis*, introdotto in sede referente, ha natura interpretativa e chiarisce che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, avuto riguardo alla relativa capacità ope-

rativa o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.

L'articolo 13, interamente sostituito in sede referente, modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Si introduce in particolare l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi,

L'articolo 13-*bis*, introdotto in sede referente, esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 14 prevede che l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

L'articolo 18, il cui contenuto è stato integralmente sostituito durante l'esame in Commissione, reca norme in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in particolare consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'articolo 18-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

L'articolo 18-*ter*, introdotto in Commissione, intende estendere l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso,

contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, recependo in norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento « tardivo » dell'imposta frazionata (cosiddetto ravvedimento parziale).

L'articolo 23, riformulato in sede referente, consente al contribuente – per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in commento resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

L'articolo 24, integralmente sostituito in sede referente, intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;

si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;

si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020;

si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in

presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

L'articolo 24-*bis*, introdotto in sede referente, reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

Gli articoli da 25 a 30 introducono – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – agevolazioni volte a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.

L'articolo 25, in particolare, individua l'ambito di applicazione delle agevolazioni; nel corso dell'esame in sede referente, tale agevolazione è stata circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita.

L'articolo 26, modificato in Commissione, individua le misure agevolative volte a favorire la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, disciplinate dal Capo III della proposta in esame.

In particolare, l'articolo chiarisce che le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene

l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

A tal fine, l'articolo 30 istituisce un Fondo, la cui dotazione annuale – modificata durante l'esame in sede referente – è fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023.

L'articolo 27 individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, mentre l'articolo 28 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici.

L'articolo 29 sottopone la concessione dei benefici alla disciplina sugli aiuti di Stato cosiddetti *de minimis*.

Come accennato in precedenza, l'articolo 30 reca la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui agli articoli da 25 a 29.

L'articolo 31-*bis*, introdotto in sede referente, intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

In particolare si riconosce, per l'anno 2020, un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L'articolo 35 reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017).

L'articolo 36-*bis*, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.

Durante l'esame in sede referente sono stati soppressi i seguenti articoli:

l'articolo 2, che modificava le scadenze dello spesometro, previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; tale adempimento è stato soppresso a decorrere dal 2019;

l'articolo 6, che introduceva alcune semplificazioni in materia di modelli dichiarativi volte principalmente a evitare duplicazioni di dati e informazioni;

l'articolo 9, il quale intendeva stabilire che il versamento dell'addizionale comunale IRPEF fosse effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento;

l'articolo 12, che intendeva abrogare, dal 1° gennaio 2019, la norma (di cui all'articolo 8, comma 2-*septies*, della legge 11 novembre 2011, n. 180) che esenta gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici dal rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto delle imprese in materia di nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati;

l'articolo 15, che intendeva: ridurre, a specifiche condizioni, l'importo delle sanzioni previste per le violazioni delle norme in tema di fatturazione elettronica (comma 1); disciplinare le ipotesi di esclusione delle sanzioni per le violazioni inerenti il *reverse charge* (comma 2); modificare (comma 3) la generale clausola di non punibilità per le violazioni tributarie, stabilendo che esse non fossero sanzionate ove non incidenti sul *quantum* dovuto, salvo il caso di omessa dichiarazione con imposta a debito;

l'articolo 16, recante alcune norme in tema di obsolescenza e archiviazione dei

dati presenti in anagrafe tributaria, con la previsione di specifiche modalità di aggiornamento dei dati presenti in anagrafe tributaria, dell'eliminazione dei dati obsoleti o conservati in modo massivo o disaggregato;

l'articolo 17, in tema di scissione dei pagamenti a fini IVA (*split payment*), che intendeva consentire ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni secondo tale specifica modalità di usufruire di un *plafond* IVA, analogo a quello previsto dalla legge per gli esportatori abituali, per l'acquisto di beni e di servizi, a specifiche condizioni ed entro limiti stabiliti dalla legge, previa opzione in tal senso;

l'articolo 19, che intendeva modificare il regime sanzionatorio previsto per le violazioni delle disposizioni antiriciclaggio in materia di assegni, abbassando la misura minima edittale delle sanzioni ivi previste e introducendo una serie di criteri, applicabili obbligatoriamente o discrezionalmente, volti a modulare la sanzione concretamente irrogabile;

l'articolo 20, che intendeva estendere la disciplina dei limiti di pignorabilità degli emolumenti, attualmente prevista per i compensi derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, anche ai proventi derivanti dall'esercizio di impresa, arte o professione delle persone fisiche; venivano di conseguenza modificate sia le norme tributarie, sia la disciplina generale sui limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile;

l'articolo 21, che intendeva introdurre una specifica forma di tassazione opzionale del reddito di lavoro autonomo, denominata «imposta sul reddito professionale», con durata pari a cinque periodi di imposta rinnovabili, che avrebbe comportato la tassazione separata di dette tipologie di reddito, con aliquota unica pari a quella IRES (24 per cento);

l'articolo 22, volto a modificare la disciplina relativa all'assegno di natalità (meglio conosciuto come *bonus bébé*) per

estenderlo sino al 31 dicembre 2021 e rimodularlo con l'introduzione di due nuove soglie ISEE a cui corrispondevano due nuove misure, con la finalità di introdurre maggiore gradualità nell'ammontare dell'assegno;

l'articolo 31, volto ad assoggettare i prodotti per l'infanzia e la disabilità ad aliquota agevolata IVA al 5 per cento;

l'articolo 32, volto a impegnare le strutture socio sanitarie, erogatrici di « trattamenti di lungoassistenza » alle persone non autosufficienti, ad applicare una riduzione della retta a carico degli utenti; la disposizione impegnava inoltre le regioni, nell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'erogazione dei LEA relativi all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, a verificare, mediante controllo da parte dei nuclei operativi, la effettiva riduzione delle rette a carico degli utenti;

l'articolo 33, recante la copertura finanziaria degli oneri previsti dalle norme sulla riduzione dell'aliquota dell'IVA relativa ai beni e servizi essenziali per l'infanzia e la disabilità;

l'articolo 34, che subordinava l'entrata in vigore delle menzionate disposizioni in tema di IVA agevolata per infanzia e disabilità, nonché di riduzione dei costi delle strutture sociosanitarie, al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza;

l'articolo 36, che intendeva inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di utilizzo indebito di compensazioni fiscali o di crediti inesistenti.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come le disposizioni del provvedimento appaiano riconducibili, in via principale, alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; per talune previsioni, recate in particolare dal Capo III, viene altresì in rilievo la materia « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*), relativa alla formulazione del comma 3 dell'articolo 4.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto.

In estrema sintesi il decreto-legge reca interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi.

I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino.

La necessità dell'intervento normativo deriva dall'urgenza di prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva in tali settori e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Il provvedimento, inoltre, reca, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Passando a illustrare il contenuto delle disposizioni del decreto-legge, che si articola in 5 Capi suddivisi in 14 articoli, il Capo I, recante misure di sostegno al settore lattiero-caseario, si compone degli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1 introduce un nuovo articolo 23.1 nell'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure per il rilancio di alcune filiere agricole strategiche e l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, per la qualità e la competitività del latte ovino, rinviando a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per le modalità di ripartizione del Fondo stesso.

L'intervento è conseguente alla crisi che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, interessato da una sovrapproduzione del formaggio DOP « pecorino romano DOP » che ha portato il prezzo del latte venduto a valori inferiori ai costi di produzione.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, un nuovo articolo 3-*bis* nel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, riguardante il rilancio dei settori agricoli in crisi. Il nuovo articolo dispone contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore lattiero caseario del comparto ovino caprino. L'obiettivo della norma è di fornire un sostegno alle imprese del settore che si trovano, a causa della crisi del mercato, a non avere flussi di liquidità

sufficienti per far fronte agli impegni finanziari assunti. In merito ricorda che, a partire dal 14 marzo 2019, sono in vigore le nuove disposizioni che hanno innalzato il limite finanziario entro il quale poter erogare gli aiuti *de minimis* (quelli cioè che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione europea per poter essere erogati).

La relazione tecnica specifica che, date le disponibilità previste, pari a 5 milioni di euro, con un intervento medio di 7.500 euro, si raggiungerebbero circa 660 imprese. Ciò, nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019; in caso di copertura parziale, i beneficiari potrebbero aumentare in misura proporzionale.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi e risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino.

Al riguardo viene stabilito che i primi acquirenti di latte crudo registrino mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Anche le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, sono tenute a registrare nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le modalità di applicazione di tali disposizioni. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme e l'esercizio dei controlli e l'accer-

tamento delle infrazioni sono affidate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

In merito alla formulazione del comma 3 segnala l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, volto a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari.

L'articolo 4, che modifica l'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, interviene sulle modalità di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, fornendo strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte.

L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. Al fine di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità il recupero delle somme dovute. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme.

L'articolo 5 incrementa di 14 milioni di euro per l'anno 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

Il Capo II, recante misure di sostegno al settore olivicolo-oleario, comprende gli articoli da 6 a 8.

L'articolo 6, che è finalizzato ad arginare i danni provocati alle imprese agricole della regione Puglia dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, consente di attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo. Tali imprese potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

In particolare l'articolo introduce un nuovo articolo 4-*bis* nel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che riconosce, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

L'articolo 8 reca norme per il contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa*, introducendo al comma 1 un nuovo arti-

colo 18-*bis* nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/UE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare, il nuovo articolo 18-*bis* prevede, al comma 1, che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente e che, in casi di emergenza, si attuino tutti i provvedimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate. Una delle principali cause della mancata attuazione delle misure fitosanitarie è stata finora, infatti, determinata dalla presenza di vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici e forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione.

Al riguardo rammenta che la Commissione europea, in relazione alla mancata applicazione delle misure obbligatorie previste, ha promosso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2015/2174) la quale ha sottolineato e rafforzato la necessità di una norma nazionale che consenta di applicare, in casi di emergenza fitosanitaria, le specifiche misure in deroga a tutti gli eventuali vincoli previsti e in tutti i luoghi nei quali sia necessario rimuovere una fonte di infezione ed evitare la sua diffusione.

Al riguardo, con riferimento alla formulazione del nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, segnala l'opportunità di indicare con maggiore puntualità la normativa alla quale si intende derogare.

Il Capo III, recante misure di sostegno al settore agrumicolo, è costituito dal solo articolo 9, che novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, introducendovi un nuovo articolo 4-*bis*, il quale riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018.

Anche in questo caso l'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Il Capo IV, recante ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi, comprende gli articoli 10 e 11.

L'articolo 10 prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro nel 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

Il Capo V, recante misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, comprende gli articoli da 12 a 14.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale.

In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani. Con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede

di legge di bilancio 2019, si è determinata infatti l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. L'intervento riveste pertanto carattere di necessità e di urgenza ed è finalizzato a garantire la ripresa, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, degli interventi di risanamento del sito, allo stato giunto ad un livello avanzato di attuazione, ai fini del loro completamento.

In dettaglio, il comma 1 prevede che il Ministero dell'Ambiente individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto e che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il Ministero dell'interno, realizzi le previste attività entro il 31 dicembre 2020.

Ai sensi del comma 2, il Prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

Il comma 3 individua il personale di cui il Prefetto di Genova può avvalersi per lo svolgimento delle attività previste. Inoltre, ai sensi del comma 4, il Prefetto è autorizzato ad avvalersi di personale facente parte delle pubbliche amministrazioni, nel limite massimo di cinque unità, mediante comando o distacco dall'amministrazione di appartenenza; al tempo stesso, può affidare a liberi professionisti la progettazione degli interventi dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, qualora non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche.

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti da tali disposizioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi della medesima ordinanza n. 3554 del 2006, mentre il comma 6 elenca le disposizioni normative statali e della regione Liguria che il Prefetto di Genova è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

L'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come le disposizioni del provvedimento appaiano riconducibili alle materie « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, « alimentazione », di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e « agricoltura », di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Al riguardo si ricorda che, in presenza di tali intrecci di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, per le quali lo strumento privilegiato risulta essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata (si richiama, ad esempio, la sentenza n. 251 del 2016).

In proposito, rileva come il provvedimento preveda tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi al-*

legato 2), relative, rispettivamente, alla formulazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge e dell'articolo 8 del decreto-legge.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Stefano Candiani e Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Stefano CECCANTI (PD), approfittando della presenza dei rappresentanti del Dicastero competente, fa notare che il 25 marzo 2019 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali e di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, adottati lo scorso 22 marzo in vista delle prossime elezioni europee. Chiede al Governo delucidazioni al riguardo, facendo notare che il provvedimento concernente l'assegnazione del numero dei seggi spettanti all'Italia sembra dare per scontato l'esito della Brexit, che appare, tuttavia, ancora profondamente incerto.

Il sottosegretario Stefano CANDIANI, pur precisando che la materia in oggetto richiama, oltre alla competenza del Ministero dell'interno, quella di specifici organismi europei, assicura che il Governo vaglierà con attenzione tale questione, svolgendo i necessari approfondimenti.

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

C. 13 di iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 13, di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari. Ricorda quindi che la proposta di legge è stata presentata alla Camera nella XVII legislatura (il 27 ottobre 2017), successivamente è stata mantenuta all'ordine del giorno nella XVIII legislatura e deferita in sede referente alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento.

In sintesi, essa interviene, sotto diversi profili, sulla disciplina legislativa in materia di immigrazione con la finalità – evidenziata nella relazione illustrativa – di « superare l'attuale modello di gestione dell'immigrazione in Italia ».

Passando a illustrare il contenuto delle disposizioni della proposta di legge, la quale si compone di 8 articoli, l'articolo 1 interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella cosiddetta « legge Turco-Napolitano » e costituisce ancora oggi una delle fonti primarie della materia. In esso sono definiti i principi della vigente disciplina sulle politiche migratorie, fondati in particolare su: programmazione dei flussi migratori; contrasto all'immigrazione clandestina; integrazione degli stranieri regolari.

In tale contesto la disposizione, introducendo tre nuovi articoli nel testo unico sull'immigrazione, introduce due nuove tipologie di permessi di soggiorno (permesso

di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e permesso di soggiorno per comprovata integrazione).

Inoltre, si disciplina l'attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri e ripristina la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro. Le disposizioni sono collegate con l'abolizione delle quote di ingresso di cui all'articolo 4.

In dettaglio, il nuovo articolo 22-*bis* del citato testo unico – introdotto dal comma 1 – istituisce il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il permesso di soggiorno è rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione agli stranieri selezionati dai soggetti autorizzati all'attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri.

Il comma 2 del nuovo articolo 22-*bis* individua i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione (centri per l'impiego, servizi per il lavoro accreditati, fondi paritetici interprofessionali nazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, camere di commercio, ONLUS e associazioni ed enti che svolgono attività in favore degli immigrati e che siano iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 42 del testo unico sull'immigrazione).

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 22-*bis* tali soggetti presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati una richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso temporaneo per ricerca di lavoro a stranieri da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento presso datori di lavoro residenti nel territorio nazionale.

In base al comma 4 del nuovo articolo 22-*bis* la richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la disponibilità in capo al lavoratore di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno

e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza e da una dichiarazione dello straniero che lo impegni a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno. Inoltre, può essere allegata alla richiesta una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

Il comma 5 del nuovo articolo 22-*bis* prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, entro 60 giorni dalla richiesta, previo parere del questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno, la cui durata non può essere superiore a dodici mesi.

Il comma 6 del nuovo articolo 22-*bis* stabilisce che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, se rilasciato, viene revocato, nel caso di condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nel caso falsificazione dei documenti presentati, nonché nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Il comma 7 del nuovo articolo 22-*bis* prevede la sottoscrizione da parte dello straniero del contratto di soggiorno mentre il comma 8 stabilisce la trasmissione delle informazioni anagrafiche all'INPS.

Il comma 9 del nuovo articolo 22-*bis* specifica che i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa dei soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato agli intermediari autorizzati.

I commi 10 e 11 del nuovo articolo 22-*bis* prevedono l'attribuzione di ulteriori funzioni all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo articolo 22-ter del testo unico – introdotto anch'esso dall'articolo 1 – ripristina il sistema della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro (cosiddetto *sponsor*) da parte di soggetti pubblici e privati, finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro del lavoratore straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e la disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

Si tratta di un sistema già previsto dall'articolo 23 del testo unico (riprodotto pressoché integralmente dalla proposta in esame) e successivamente soppresso dalla legge n. 189 del 2002 (la cosiddetta « legge Bossi-Fini ») e sostituito con la previsione di attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine che costituiscono titoli di prelazione per l'accesso al lavoro dei cittadini stranieri.

I soggetti autorizzati a prestare garanzia sono: i cittadini italiani; gli stranieri con permesso per soggiornanti di lungo periodo; gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni; le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico.

Con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono definiti i requisiti patrimoniali e organizzativi necessari per poter prestare l'attività di garanzia, le modalità di rilascio della prestazione di garanzia, il numero massimo di sponsorizzazioni che ogni singolo soggetto può effettuare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale. Il medesimo decreto può

istituire un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la garanzia.

I soggetti autorizzati presentano la richiesta di sponsorizzazione alla questura della provincia di residenza e devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Una volta accolta la richiesta, viene rilasciata l'autorizzazione all'ingresso dello straniero che consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

Il nuovo articolo 22-quater – introdotto a sua volta dall'articolo 1 – istituisce il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, che può essere rilasciato allo straniero già presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo che dimostri di « essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese ».

I parametri per valutare il livello di integrazione individuati dalla disposizione in esame sono i seguenti: l'immediata disponibilità al lavoro; il grado di conoscenza della lingua italiana; la frequentazione di corsi di formazione professionale; i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio.

È esclusa la concessione del permesso di soggiorno in presenza di procedimenti penali per reati particolarmente gravi.

Il permesso ha una durata di due anni ed è rinnovabile a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo.

In assenza di un contratto, il permesso è ugualmente rinnovato se lo straniero dimostri:

di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro con-

cordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015;

di non essersi sottratto, senza giustificato motivo, alle convocazioni dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e al decreto ministeriale 10 aprile 2018.

Nel caso ricorra una delle condizioni ostative viste sopra per il rilascio del permesso per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno non viene rilasciato e, se rilasciato, viene revocato.

Infine, si prevede che i soggetti che gestiscono i progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti dalle singole regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

L'articolo 2 della proposta di legge, introducendo un comma 4-*bis* nell'articolo 2 del testo unico sull'immigrazione riconosce agli stranieri l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative « e nelle altre elezioni locali », nonché il diritto di partecipare ai *referendum* locali. Il diritto è riconosciuto esclusivamente agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina dei contributi versati dai lavoratori extracomunitari che cessano l'attività lavorativa in Italia e lasciano il territorio nazionale, prevedendo che possano godere dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati al momento della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di venti anni.

Inoltre, viene eliminato il limite anagrafico per la pensione di vecchiaia. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale previsione è volta ad evitare all'istituto di previdenza il versamento *in toto* dei contributi accumulati al lavoratore straniero o al sistema previdenziale del suo Paese, pur garantendo al lavoratore una prestazione a fronte dei propri versamenti.

L'articolo 4 reca l'abolizione delle quote annuali di ingresso degli stranieri, abrogando a tal fine il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale prevede appunto l'individuazione di quote annuali massime di lavoratori da ammettere nel territorio nazionale con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché apportando le connesse modifiche di coordinamento al medesimo testo unico.

L'articolo 5 introduce la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo (che attualmente consente di svolgere attività lavorativa a determinate condizioni, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro) nel nuovo permesso di soggiorno per comprovata integrazione, introdotto dal provvedimento all'articolo 1.

Inoltre, si prevede la partecipazione del richiedente asilo a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva concordate con i centri per l'impiego.

L'articolo 6 reca norme in materia di garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria, prevedendo in primo luogo che i minori stranieri, a prescindere dalla condizione di regolarità di soggiorno, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani. Si prevede inoltre che agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato uno specifico codice ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'articolo 7 reca una norma di carattere generale la quale dispone che tutte le disposizioni di legge che disciplinano i requisiti per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono intendersi sostituite dalle disposizioni dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione.

In merito ricorda che il citato articolo 41 – a cui la norma in esame attribuisce dunque una « valenza rinforzata » rispetto a tutte le altre disposizioni di legge attualmente vigenti sulla materia – dispone che gli stranieri titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Al riguardo rammenta che, con i più recenti interventi normativi, l'accesso degli stranieri extra-UE ad alcune prestazioni, come il Reddito di cittadinanza e la Carta famiglia, è stato condizionato al possesso di requisiti di soggiorno e residenza quali il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

L'articolo 8 al comma 1 abroga il reato di ingresso e soggiorno illegali, previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico sull'immigrazione.

Il comma 2 provvede ad espungere dal medesimo testo unico i riferimenti al predetto articolo 10-*bis*.

Il comma 3 reca una disposizione di salvaguardia che fa salve le norme vigenti in materia di respingimento ed espulsioni nei confronti dello straniero entrato irregolarmente nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne il rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, segnala come la proposta di legge intervenga sulle materie « condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » e « immigrazione », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *a)* e *b)*, della Costituzione.

Svolgendo talune conclusive considerazioni politiche, manifesta soddisfazione, anzitutto, per l'avvio dell'esame di una proposta di iniziativa popolare, che, a suo avviso, come già avvenuto in altre occasioni nel corso della corrente legislatura, potrà arricchire il dibattito parlamentare, grazie al contributo della società civile.

Nel merito specifico del provvedimento, osserva come tale proposta di legge, unitamente allo svolgimento dell'indagine conoscitiva di recente deliberata su tale tema, potrebbe rappresentare un'occasione propizia per compiere, in materia di fenomeni migratori, un'attività di ricognizione della disciplina vigente, auspicando che, al di là delle diverse posizioni politiche, si possa lavorare con spirito costruttivo senza pregiudizi e strumentalizzazioni, che invece hanno speso caratterizzato il dibattito pubblico su tali temi.

Nel ricordare che sul versante dei programmi di inserimento lavorativo e di formazione professionale degli stranieri, oggetto dalla sua proposta, un soggetto qualificato come Confindustria si è già proposto come *sponsor*, ovvero come garante dell'accesso al lavoro, auspica che sul provvedimento in esame sia svolto un ampio ciclo di audizioni, al fine di fornire il contributo importante degli operatori del settore.

Nel rilevare quindi come, a fronte degli annunci del Governo in carica, che aveva dichiarato l'intenzione di rimpatriare ogni anno 100.000 dei circa 530.000 migranti irregolari presenti sul territorio italiano, il numero di rimpatri effettuati risulta allo stato limitato a circa 5.000 l'anno, fa notare come la proposta in esame, oltre a favorire l'introduzione di canali regolari di ingresso nel Paese, attraverso l'incontro

tra domanda e offerta di lavoro, preveda forme di regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio e già sostanzialmente integrati. Non si tratta, a suo avviso, di prevedere sanatorie, che in passato non hanno prodotto effetti positivi, quanto di riconoscere, attraverso la previsione di requisiti individuali, connessi alle capacità lavorative e professionali nonché all'effettivo radicamento sociale del soggetto, le situazioni di fatto esistenti.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), nel riserverarsi di approfondire il contenuto della proposta in esame, si chiede se – considerato che la presentazione della stessa proposta risale alla scorsa legislatura – non sia il caso di valutare se essa incida sulle medesime tematiche su cui è intervenuto di recente il cosiddetto « decreto sicurezza ». Si interroga, dunque, se non sia opportuno valutare opportune forme di coordinamento normativo, al fine di scongiurare l'introduzione di disposizioni legislative contraddittorie.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, nel rilevare come la questione testé posta dal deputato Iezzi sarà valutata con attenzione anche dalla Presidenza della Commissione, osserva che qualsiasi modifica al testo potrà essere valutata nel corso dell'esame in sede referente. Dopo aver fatto notare che, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, ogni norma successiva può abrogarne una precedente, osserva che nulla vieta al legislatore di apportare modifiche ad una normativa già vigente in tale materia.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), in risposta al deputato Iezzi, che comunque ringrazia per il contributo offerto al dibattito, fa notare che, mentre il cosiddetto « decreto sicurezza » incide sul terreno della protezione dei richiedenti asilo e dell'accoglienza, la proposta in esame mira all'introduzione di forme regolari di ingresso, favorendo peraltro forme di emersione per quegli stranieri già presenti nel territorio italiano. Ritiene che tale proposta, pertanto, per quanto riguarda l'oggetto

materiale su cui si incide, non si ponga in contraddizione con il cosiddetto decreto sicurezza, quanto in termini di completezza.

Stefano CECCANTI (PD) si chiede a sua volta se non sia opportuno valutare con attenzione, nel corso dell'esame in sede referente, l'esigenza di adeguare i riferimenti normativi recati dalla proposta in esame alle novità legislative di recente introdotte nell'ordinamento in materia.

Andrea GIORGIS (PD) si chiede, anche alla luce dell'avvio di alcune recenti riforme costituzionali, se abbia ancora senso parlare della possibilità per un parlamentare di apportare modifiche ad una proposta di legge di iniziativa popolare e se sia addirittura concretamente possibile, allo stato, ipotizzare una modifica ad un provvedimento, come il cosiddetto « decreto sicurezza », voluto dalla maggioranza e di recente entrato in vigore.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni, che giudica paradossali, del deputato Giorgis, fa presente che la proposta di legge in esame potrà ovviamente essere oggetto di proposte emendative. Osserva comunque che la Commissione avrà tutto il tempo per discutere a approfondire il provvedimento in questione, considerato che nella seduta odierna è stato appena avviato l'iter di esame.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA auspica che la Commissione discuta del provvedimento con serietà e svolga i necessari approfondimenti, soprattutto per quanto concerne i profili di natura finanziaria, facendo notare che talune delle disposizioni recate dalla proposta risultano sprovviste di copertura.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale.

C. 432 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2019.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel far notare come il tema in discussione sia stato già affrontato – seppur limitato ai profili di natura finanziaria e fiscale – nella scorsa legislatura, anche in contraddittorio con alcuni degli attuali rappresentanti del Governo, auspica un esame approfondito della sua proposta di legge, al fine di valorizzare il ruolo della carta elettronica, che, allo stato, a suo avviso, pur avendo comportato costi rilevanti, non offre adeguati servizi ai cittadini. Ritiene che l'attuazione di quanto previsto nella sua proposta possa colmare il *gap* che separa l'Italia dagli altri Paesi europei, modernizzando il sistema dei servizi digitali e uniformandolo ai parametri stabiliti in materia dall'Unione europea, atteso che la carta d'identità elettronica risponde ai più avanzati standard in materia.

Fa notare quindi che le stesse recenti novità legislative previste dal disegno di legge C. 1433, cosiddetto « concretezza », recentemente esaminato dalle Commissioni riunite I e XI per contrastare l'assenteismo nella pubblica amministrazione, le quali si fondano sulla verifica dei dati biometrici, scontano una certa arretratezza del sistema di identificazione del personale, che potrebbe essere superata con il provvedimento in esame. Osserva peraltro che l'attuazione di tale provvedimento non potrebbe incontrare ostacoli di natura finanziaria, considerate le risorse già stanziare per l'introduzione della carta d'identità elettronica e tenuto conto che con tale proposta verrebbero introdotte delle opportunità tecnologiche rispetto al cui utilizzo si potrebbe anche ragionare in termini di alternatività e non di obbligatorietà, ovvero circoscrivendo, in una

prima fase, i servizi a cui potrebbe dare accesso la stessa carta d'identità elettronica.

Auspica, in conclusione, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, indicando fin da ora l'opportunità di ascoltare alcuni soggetti qualificati, tra i quali richiama i rappresentanti del *team* digitale che opera presso la Presidenza del Consiglio, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato italiano, in quanto organismo responsabile dell'emissione della carta d'identità elettronica, la Sogei S.p.a., l'ANCI, in rappresentanza dei comuni, i quali sono coinvolti nelle procedure di rilascio della carta, nonché il MEF, in relazione agli aspetti di attuazione connessi alla sicurezza e alle attività di contrasto al riciclaggio e ai fenomeni di furto d'identità.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, fa notare che l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, nonché le relative modalità di svolgimento, potranno essere valutate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA fa presente che il Governo segue il tema in discussione con assoluto interesse, essendo convinto che dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione dipenda la sua stessa sopravvivenza.

Dopo aver ricordato che su tali temi è stato avviato un importante dibattito già nella scorsa legislatura, richiama l'importanza, ai fini della modernizzazione della PA, di strumenti digitali come la carta d'identità elettronica e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e i sistemi di identità digitale, i quali potrebbero consentire di far compiere al Paese un significativo passo in avanti sul piano dell'innovazione tecnologica.

Ritiene paradossale che, in un'epoca in cui si ragiona sulla digitalizzazione, possano esservi ancora comuni, tra i quali richiama quelli di Palermo, Noci, Pantelleria, Norcia, Giffone, Civitella San Paolo, Poggiofiorito, Cuccaro Monferrato e Poggio

San Vicino, che non riescono a garantire il rilascio della carta d'identità elettronica. Auspica, dunque, che, anche attraverso una interlocuzione con i rappresentanti degli enti locali, compresi i sindaci dei comuni interessati, sia possibile approfondire e comprendere le ragioni di tali disfunzioni amministrative.

Assicura quindi che l'Esecutivo presterà la massima attenzione al tema oggetto della proposta di legge, con piena disponibilità a confrontarsi nel merito.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di

passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo.

C. 1223 Scagliusi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2019.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta il relatore, Scagliusi, aveva illustrato il contenuto del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1074 Ruocco, recante norme per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che la proposta di legge è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame in sede referente;

condivisi gli obiettivi, perseguiti dall'intervento legislativo, di semplificare gli adempimenti tributari, di snellire l'azione dell'Amministrazione finanziaria, di introdurre ulteriori meccanismi di sostegno delle attività economiche e di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia, in primo luogo, riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », nonché, per talune previsioni, contenute in particolare dal Capo III, recante agevolazioni per il sostegno dell'economia locale, alla materia « tutela della concorrenza », entrambe rimesse alla competenza legisla-

tiva esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, il quale, ampliando al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, al comma 3 interviene sul dettato dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, modificando pertanto una fonte di rango secondario quale il regolamento governativo, con la conseguenza di determinare una diversa « resistenza » delle norme del richiamato decreto rispetto a eventuali modifiche che dovessero intervenire nel tempo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 3 nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma di rango secondario nei termini previsti, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

ALLEGATO 2

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto (C. 1718).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto;

evidenziato come il decreto-legge recante interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi, nonché disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento Stoppani;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del decreto – legge appaiano riconducibili alle materie « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, « alimentazione », di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e « agricoltura », di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

segnalato come la giurisprudenza costituzionale sia orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, per realizzare le quali lo strumento

privilegiato è costituito dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3 del decreto – legge, il quale detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, prevedendo, al comma 3, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo siano definite le modalità di applicazione di tali disposizioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, volto a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari;

b) con riferimento all'articolo 8 del decreto – legge, il quale reca norme per il contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa*, prevedendo, al comma 1 del nuovo articolo 18-bis introdotto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare con maggiore puntualità la normativa alla quale si intende derogare.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
Sull'ordine dei lavori	30

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio «100 per cento Made in Italy», di: Stefano Vaccari, capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Luigi Levita, coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio mozzarella bufala campana DOP	30
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo della proposta di legge Ruocco C. 1074, recante «Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito.

Nel soffermarsi esclusivamente sui limitati aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che, l'articolo 5 reca una norma d'interpretazione

autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Segnala che l'articolo 5-*bis*, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. In proposito, rammento che tale comma prevede che « in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni ».

Quanto all'articolo 7, evidenzia che esso consente di autocertificare alle associazioni sportive dilettantistiche il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti. In particolare, il comma 2 introduce un meccanismo sanzionatorio in caso di omessa dichiarazione del superamento della franchigia. Se nel corso dell'anno d'imposta interviene il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200.

L'articolo 8 reca alcune semplificazioni sulla redazione e presentazione delle dichiarazioni di intento previste in materia di imposta sul valore aggiunto. Per quanto di competenza della Commissione giustizia, il comma 2, in merito alle violazioni relative alle esportazioni, interviene sulle sanzioni comminate al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato tele-

maticamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione. La sanzione amministrativa è la stessa attualmente prevista per chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento: dal cento al duecento per cento dell'imposta.

Segnala inoltre che l'articolo 11-*bis*, introdotto in sede referente, ha natura interpretativa e chiarisce che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, avuto riguardo alla relativa capacità operativa o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.

Infine, l'articolo 18, il cui contenuto è stato integralmente sostituito durante l'esame in Commissione, reca norme in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in particolare consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In particolare, il comma 2 prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, come disposto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, come già annunciato nella seduta di ieri, essendo il provvedimento in oggetto inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di lunedì prossimo 15 aprile e dovendo la Commissione di merito deliberare sul mandato al relatore a riferire in Assemblea nella giornata odierna, si dovrà provvedere nella seduta odierna anche alla votazione della proposta di parere del relatore.

Enrico COSTA (FI) ritiene necessario che la Commissione Giustizia disponga di un tempo adeguato per la valutazione della proposta di parere, considerata anche la rilevanza degli aspetti di competenza.

Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia la necessità che la Commissione effettui un approfondimento in ordine alla disposizione di cui all'articolo 11-*bis* del provvedimento, introdotto in sede referente, che prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria anche di legali di libero foro, selezionati nel rispetto del codice degli appalti pubblici. A suo avviso, tale disposizione potrebbe determinare evidenti situazioni di imbarazzo laddove i medesimi avvocati di libero foro potrebbero essere chiamati a rappresentare a volte i contribuenti e altre volte l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI precisa che la disposizione di cui all'articolo 11-*bis* del provvedimento, che riguarda un tema legato al contenzioso, è stata introdotta con un emendamento della relatrice che teneva conto di un'istanza da lungo tempo avanzata proprio dall'Agenzia delle entrate.

Giusi BARTOLOZZI (FI) precisa che una disposizione analoga è stata introdotta per i contenziosi relativi all'Istituto nazionale di previdenza sociale e sottolinea che la sua applicazione ha creato numerose situazioni di imbarazzo.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel comprendere l'esigenza di concludere rapidamente l'esame in sede consultiva del provvedimento, ribadisce tuttavia la necessità di un adeguato approfondimento dei profili di competenza della Commissione Giustizia. Nel segnalare a tale proposito, ad integrazione degli aspetti testé evidenziati dal relatore, gli articoli relativi al rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato e alle semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, ritiene che vada garantito

un tempo adeguato per consentire ai membri della Commissione di assumere una posizione consapevole rispetto alla proposta di parere del relatore.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisando che la votazione in Commissione di merito sul mandato al relatore è fissata per le ore 14.30 della giornata odierna, alla luce delle considerazioni dei colleghi, propone di sospendere temporaneamente l'esame della proposta di legge in oggetto, per procedere all'esame del successivo provvedimento all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.20.

Il sottosegretario Massimo BITONCI precisa che il provvedimento in oggetto, benché presentato dai componenti di uno specifico gruppo di maggioranza, è stato modificato in maniera significativa nel corso dell'esame in sede referente, anche grazie al recepimento di proposte emendative dell'opposizione. Preannuncia inoltre la volontà del Governo e della maggioranza di valutare ed eventualmente accogliere, anche nel corso dell'esame in Assemblea, ulteriori proposte di miglioramento ed ampliamento del testo, al fine di potenziare gli obiettivi di semplificazione prefissati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 aprile 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Enrico COSTA (FI) dichiara che i componenti di Forza Italia non prenderanno più parte a sedute della Commissione organizzate in modo analogo a quella odierna, considerato che sono stati concessi soltanto 10 minuti per valutare il contenuto di un provvedimento piuttosto complesso, che avrebbe richiesto anche l'esame delle disposizioni vigenti di cui si prevede la soppressione. A tale proposito stigmatizza il fatto che i membri della Commissione non siano stati messi nelle condizioni di comprendere nel dettaglio il contenuto delle norme soppresse, quale a titolo esemplificativo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, soppresso dall'articolo 5-*bis* del provvedimento in esame. Stigmatizza tale inaccettabile modo di procedere. Nel sottolineare inoltre il diritto delle forze di opposizione a presentare comunque proposte, benché destinate ad essere respinte, esprime la convinzione che la presidente, così facendo, abbia provocato una grave lesione dei propri rapporti con i componenti del gruppo di Forza Italia e preannuncia che il suo gruppo parlamentare

non sarà più disponibile ad accettare tali tipi di comportamenti.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa che le circostanze non hanno consentito una diversa organizzazione dei lavori, considerato che la Commissione Finanze ha concluso l'esame delle proposte emendative in tempi che non hanno consentito alla Commissione di riunirsi prima e che per le 14.30 è fissata la votazione sul mandato al relatore. Pertanto ribadisce che non sarebbe stato possibile procedere diversamente.

Enrico COSTA (FI) dichiara che resta revocato qualsiasi consenso del gruppo di Forza Italia in merito a decisioni che comportino il coinvolgimento delle forze di opposizione.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 aprile 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio « 100 per cento Made in Italy », di: Stefano Vaccari, capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Luigi Levita, coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio mozzarella bufala campana DOP.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.30 alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Seguito esame testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani	31
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	31
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	31
ALLEGATO (<i>Nuovo testo della Relatrice adottato come testo base dalla Commissione</i>)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 aprile 2019.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Seguito esame testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 aprile la Commissione ha proceduto all'abbinamento della proposta di legge C. 1702 Pagani, recante « Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo ».

Nella medesima seduta la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto all'esito dei lavori del quale la relatrice si è impegnata a predisporre un nuovo testo della proposta di legge C. 875 ai fini della sua adozione da parte della Commissione come nuovo testo base.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, sottolinea come il comitato ristretto abbia approfondito i principali nodi del provvedimento; ciò le ha consentito, quindi, di

addivenire alla formulazione di un nuovo testo della sua proposta di legge C. 875, che propone di adottare come nuovo testo base.

Alberto PAGANI (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico ritenendo che il lavoro svolto nell'ambito del comitato ristretto non sia stato del tutto completato.

Roger DE MENECH (PD) condivide le considerazioni del collega Pagani, lamentando che la ripresa dei lavori dell'Aula non consente di sviluppare in maniera piena il dibattito su un tema di grande importanza per il comparto della difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice di adottare come nuovo testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda (*vedi allegato*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani).

NUOVO TESTO DELLA RELATRICE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. All'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire ad associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.

(Principi generali in materia associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il pre-

ventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro competente entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella

di organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

f) promuovere iniziative di organizzazioni politiche, supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

g) stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o dell'economia e delle finanze;

h) assumere rappresentanza a carattere interforze.

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti su tutte le materie di interesse del personale rappresentato con le sole eccezioni delle materie di seguito elencate in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:

a) l'ordinamento;

b) l'addestramento;

c) le operazioni;

d) il settore logistico-operativo;

e) il rapporto gerarchico-funzionale;

f) l'impiego del personale.

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche, definendone l'ambito territoriale di operatività.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, ricomprendendovi, in ogni caso, le seguenti

materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

1. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra i militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il dispositivo di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionali a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute operate dall'amministrazione sulla retribuzione in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio

e il rendiconto della gestione precedente, che sono approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.

(Cariche elettive)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. La durata delle cariche elettive è di tre anni. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività sindacale)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie indicate all'articolo 5 possono svolgere le seguenti attività:

a) presentare ai ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle commissioni parlamentari secondo le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice

di Forza Armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali;

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni o, comunque, fuori del territorio nazionale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio dei diritti di associazione sindacale riconosciuti dalla presente legge i militari, fuori dall'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle atti-

vità sindacali. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e sanzionati secondo le norme regolamentari sulla disciplina militare.

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2, sono emanati a seguito di accordo sindacale stipulato dalle seguenti delegazioni:

a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

b) parte sindacale: da una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 3. Le delegazioni delle

organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli, 6,7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi delle Amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare

il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi.

2. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi sono disciplinate con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'am-

bito di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.

3. Le assemblee di cui al comma 2 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.

4. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

Art. 15.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non su loro espressa richiesta, salvi i casi di esigenza di trasferimento dovute alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza connessi alla mobilitazione delle Forze armate, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a con-

vegna e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

d) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, dandone avviso, almeno trentasei ore prima, ai comandanti competenti.

Art. 16.

(Informazione e pubblicità)

1. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché alla presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

2. Le delibere, le relazioni, i verbali, le votazioni e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previsti dai rispettivi statuti.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia del « diritto sindacale in ambito militare ».

Art. 17.

(Delega al Governo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novella del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi è sottoposto al previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali

a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 18.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del Titolo IX del Libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 17 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni professionali sindacali tra i militari la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al tre per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono già costituite in conformità ai requisiti previsti dalla presente legge.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che sul testo del provvedimento, come modificato in sede referente, si sono espresse le seguenti Commissioni: la Commissione Affari costituzionali con parere favorevole con osservazione, la Commissione Giustizia con parere favorevole, la Commissione Cultura con parere favorevole, la Commissione Ambiente con parere favorevole, la Commissione Attività produttive con parere favorevole, la Commissione Lavoro con parere favorevole, la

Commissione Affari sociali con parere favorevole, la Commissione Politiche dell'Unione europea con parere favorevole e la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere favorevole.

La Commissione Trasporti non si esprimerà sul provvedimento, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà per l'Assemblea.

Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 15 aprile prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
COMITATO RISTRETTO:	
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111	41
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	42
Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale. C. 783 Torto (<i>Esame e rinvio</i>)	42
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
AVVERTENZA	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.10 alle 9.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 aprile 2019.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 10.15 e dalle 14 alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale.

C. 783 Torto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, rileva come la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame sia finalizzata a reintrodurre il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato attraverso la promozione di una programmazione statale in stretta collaborazione con gli atenei: essa infatti modifica le vigenti disposizioni relative allo stato giuridico del ricercatore universitario, la metodologia di reclutamento e il meccanismo di *turn-over*.

La relazione illustrativa dei presentatori evidenzia che l'intervento normativo si è reso necessario al fine di contrastare l'imponente e crescente stratificazione del precariato nelle giovani generazioni, nonché l'innalzamento dell'età media del ricercatore, a cui va sommata la perdita delle eccellenze causata dall'ormai noto fenomeno della fuga dei cervelli all'estero e dalla speculare incapacità del sistema di ricerca italiano di attrarre ricercatori dall'estero, cui deve aggiungersi l'inesorabile abbandono del percorso della ricerca da parte dei giovani laureati italiani. A tal fine, la proposta in esame abolisce le disposizioni della legge n. 240 del 2010 relative al ruolo dei ricercatori universitari.

Ricorda che la legge predetta ha eliminato la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato per ricercatori universitari, introducendo un diverso sistema. Infatti, attualmente, in base all'articolo 24 della citata legge sono individuate due tipologie di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Gli incarichi sono affidati mediante selezione con procedure pubbliche disciplinate con regolamento delle università, nel rispetto di criteri specifici. In particolare, sono ammessi alle procedure i possessori del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti dal regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori, anche se cessati dal servizio. La prima tipologia di contratto ha durata triennale, prorogabile per due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività svolte. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore. La seconda tipologia consiste in contratti triennali stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno, non rinnovabili, ed è riservata a quanti hanno già avuto incarichi con contratti della prima tipologia ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano beneficiato di assegni di ricerca o di borse post-dottorato oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere, nonché a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale è sottoposto nel terzo anno di contratto a valutazione da parte dell'università. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Ciò premesso, l'articolo 1 della proposta in esame introduce nell'ordinamento

due distinte figure: *a)* il ricercatore assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per soli due anni, al cui ruolo si può accedere con il dottorato di ricerca; *b)* il ricercatore a tempo indeterminato il cui ruolo è riservato a quanti hanno già avuto incarichi col contratto a tempo determinato, nonché ad una serie di altre figure, tra cui i beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni o di borse di studio post-dottorato i dottori di ricerca e i medici specialisti. Ogni università può stipulare, per esigenze legate ai programmi di ricerca o per compiti didattici, contratti per ricercatore a tempo determinato in numero non superiore al 20 per cento dei ricercatori a tempo indeterminato in organico nell'ateneo e previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 2 stabilisce che i ricercatori a tempo determinato sono selezionati mediante procedure pubbliche disciplinate dalle università, attraverso un bando, con proprio regolamento nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005) e fissa i criteri relativi alle predette procedure. Viene inoltre stabilito che i contratti per i ricercatori a tempo determinato sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti può corrispondere a un massimo di 350 ore e a un minimo di 250 ore.

L'articolo 3 stabilisce che l'accesso al ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina della classe di concorso connessa ai titoli indicati dal candidato stesso. Il concorso deve avere cadenza annuale e accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato gene-

rando una graduatoria di merito. Al concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto, possono accedere una serie di figure, tra cui i ricercatori a tempo determinato, i beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni o di borse post-dottorato, i dottori di ricerca, e così via. L'articolo disciplina dettagliatamente i contenuti del decreto del Ministro con cui deve essere indetto il concorso in relazione anche alla sua pubblicità, alla composizione delle commissioni, alla valutazione, alle prove, ai candidati idonei. L'articolo prevede inoltre ulteriori risorse per nuove assunzioni di ricercatori in favore delle università che incrementano il numero di iscritti e laureati.

L'articolo 4 stabilisce che i contratti per ricercatori a tempo indeterminato possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve corrispondere a un massimo di 350 ore per il regime di tempo pieno e a un massimo di 200 ore per il regime di tempo definito. Quanto allo stato giuridico dei ricercatori universitari, la proposta di legge, per quanto non disciplinato da essa direttamente, alle norme relative agli assistenti universitari di ruolo. I ricercatori permarrebbero quindi nel ruolo fino ai 65 anni. Sarebbero collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento degli anni. Ai ricercatori che hanno optato per il regime di tempo pieno è previsto siano affidati corsi e moduli curricolari, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito, per l'anno accademico in cui svolgono corsi e moduli, il titolo di professore di terza fascia.

Gli articoli 5 e 6 intervengono in materia di trasferimenti e mobilità e di trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato. L'articolo 7 stabilisce che il ricercatore a tempo indeterminato, a decorrere dal sesto anno di inquadramento nel ruolo di

ricercatore, può essere valutato dall'università ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato purché abbia prestato servizio in regime di tempo pieno per almeno tre anni e abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. L'articolo disciplina inoltre la procedura per la relativa valutazione. L'articolo 8 stabilisce che il contingente nazionale di ricercatori a tempo indeterminato è quantificato entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione del reclutamento di ciascun ateneo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina, altresì, il fabbisogno di ricercatori a tempo indeterminato di ogni università. L'articolo 9 stabilisce nuove regole per la programmazione triennale del personale delle università.

In conclusione, esprime l'auspicio che la Commissione possa svolgere un lavoro approfondito e condiviso che conduca alla definizione di un testo normativo idoneo a risolvere il problema del precariato nel comparto della ricerca. Augurandosi che contributi costruttivi vengano da tutti i gruppi, anche attraverso proposte di legge, segnala che è assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1608, a sua prima firma, in materia di contratti di lavoro del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca, della quale auspica l'abbinamento.

Valentina APREA (FI) ritiene necessario conoscere l'avviso del Governo sul provvedimento e sui suoi effetti finanziari, esprimendo il convincimento che, senza un'adeguata copertura finanziaria e un oggettivo coordinamento con le effettive prassi ed esigenze universitarie in materia di ricerca, il provvedimento in esame non abbia alcuna concretezza e sia solo un altro capitolo del « libro dei sogni » che l'attuale maggioranza ha preso l'abitudine di propinare al Paese.

Anna ASCANI (PD) premette di condividere il nobile intento ravvisabile alla

base del provvedimento; tuttavia, ritiene che in esso si celi un effetto distorsivo, in quanto si vincolano le università all'assunzione dei soli ricercatori a tempo determinato o a tempo indeterminato, escludendo alcune figure e limitando così la dinamicità dell'attività di ricerca. Ricorda, infatti, che molti finanziamenti europei vengono erogati per specifici progetti e non hanno, quindi, carattere permanente, ma sono affidati a figure non stabilizzate in modo definitivo. Con la normativa in esame le possibilità di lavorare in ambito universitario verrebbero ingabbiate in un sistema rigido che non è ragionevole, a suo giudizio, nel contesto del mondo della ricerca odierno. Condivide, infine, le preoccupazioni espresse dalla deputata Aprea sulla mancanza di un'idonea copertura finanziaria del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S) esprime l'avviso che i colleghi dell'opposizione dovrebbero leggere la proposta di legge prima di esprimersi sul contenuto.

Anna ASCANI (PD) e Valentina APREA (FI), interrompendo la deputata Torto, protestano vivamente per il suo commento, che reputano offensivo, e chiedono al presidente di garantire che gli interventi restino sul piano degli argomenti di merito e non trasmodino sul piano personale.

Luigi GALLO, *presidente*, ammonisce tutti i commissari, di maggioranza e di opposizione, a tenere un contegno consono a un'aula parlamentare, evitando di parlare prima di avere avuta facoltà dalla presidenza e di turbare con interventi dai toni aspri la libertà della discussione e l'ordinato svolgimento della seduta.

Anna ASCANI (PD), intervenendo per fatto personale, rileva che il buon andamento dei lavori deve essere assicurato innanzitutto dal presidente della Commissione, che dovrebbe egli per primo richiamare una deputata che, anziché rispondere alle critiche di altri sul piano dei contenuti, formula accuse che investono i suoi colleghi sul piano personale e suo-

nano ingiuriose. Sottolinea quindi che le perplessità da lei manifestate sui contenuti della proposta di legge Torto nascono da un'attenta lettura della stessa proposta, più che da un'ignoranza dei contenuti, e ribadisce la convinzione che l'impianto di quella proposta sia sbagliato per le ragioni già illustrate.

Antonio PALMIERI (FI), premesso che ritiene naturale e fisiologico per chiunque reagire all'insinuazione che non sta svolgendo bene il proprio lavoro, rileva che le deputate Aprea e Ascani sono intervenute nel merito del provvedimento con cognizione di causa, conoscendone il contenuto e avendo ascoltato la relazione. Aggiunge che, pur condividendo il richiamo del presidente all'esigenza che tutti collaborino per il sereno svolgimento dei lavori, ritiene doveroso da parte sua ricordare che molti deputati della Commissione, e si riferisce specialmente a quelli del suo gruppo, hanno molti anni di esperienza di vita parlamentare alle spalle e sanno come comportarsi dal punto di vista della correttezza dei rapporti reciproci e comunque non possono tacere quando si esaminano provvedimenti della maggioranza che mirano a smontare senza concrete alternative le riforme realizzate nelle legislature precedenti.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene che il presidente dovrebbe impedire che in Commissione vengano fatte affermazioni offensive, pur se con toni pacati. Sottolinea che il lavoro parlamentare deve svolgersi all'interno di una cornice di correttezza reciproca e che il buon andamento dei lavori deve essere assicurato avendo riguardo al pensiero e all'esperienza di tutti.

Daniela TORTO (M5S), premesso di non aver inteso offendere nessuno e rammaricandosi per il fraintendimento, precisa che il suo invito a leggere meglio la sua proposta di legge nasceva dal fatto che qualche intervento ha fatto cenno a un problema di copertura finanziaria delle

norme, laddove le misure da lei proposte sono ad invarianza di spesa.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, ribadisce che il testo deve considerarsi aperto al contributo di tutte le forze politiche e rinnova l'auspicio che il dibattito futuro sia caratterizzato da una proficua collaborazione.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già espresso la scorsa settimana parere favorevole sul testo iniziale della proposta di legge in titolo. Successivamente la Commissione Finanze ha chiesto alla Presidenza della Camera un rinvio dell'inizio della discussione in

Assemblea e, dopo aver concluso l'esame degli emendamenti, ha trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva il nuovo testo del provvedimento.

Felice MARIANI (M5S), *relatore*, riferisce che, per quanto attiene ai profili di competenza della VII Commissione, le disposizioni contenute nell'articolo 7, già esaminate nella precedente seduta, non sono state modificate.

Rileva che, invece, l'articolo 24, è stato integralmente sostituito dalla Commissione di merito. Precisa che tale articolo intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e, tra l'altro, dei docenti e dei ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020, la proposta in esame incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile; semplifica le condizioni per accedere al regime fiscale di favore; estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020; introduce maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020, la proposta incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; e prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

In conclusione, propone di confermare il parere favorevole.

Antonio PALMIERI (FI) ricorda che il gruppo Forza Italia ha ritenuto di non

partecipare alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore nella seduta del 4 aprile, nella certezza che il testo sarebbe stato modificato. Alla luce delle modifiche intervenute, che propongono sgravi contributivi sui quali Forza Italia non può che concordare, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Anna ASCANI (PD) ricorda che il suo gruppo non ha partecipato alla votazione della proposta di parere sul testo iniziale, sapendo che non era il testo definitivo. Apprezza le agevolazioni contributive introdotte in favore di chi rientra, ma, nutrendo forti perplessità su altre misure del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che le ragioni per le quali la Commissione si è espressa giovedì scorso sul testo iniziale della proposta di legge sono state da lui chiarite in quella seduta. Ricorda altresì di aver allora precisato che, qualora l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea avesse subito un differimento – cosa che in quel momento era possibile ma non certa – la Commissione avrebbe potuto tornare a riunirsi per pronunciarsi anche sul nuovo testo, come è avvenuto.

Federico MOLLICONE (FdI) rileva che il nuovo testo ha recepito in parte i contenuti di una proposta di legge presentata dal suo gruppo per l'introduzione di un nuovo regime fiscale inteso ad attirare i pensionati che hanno trasferito la propria residenza all'estero. Confida in un miglioramento del testo in esame, che non dovrebbe limitarsi solo a favorire il rientro dei ricercatori, ma anche porre un freno all'emorragia di giovani studiosi, prevedendo misure in favore delle nuove generazioni. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 aprile scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 4 aprile 2019, è stata svolta la relazione introduttiva con riguardo al testo originario della proposta di legge. Avverte che la Commissione di merito ha concluso la votazione degli emendamenti nella seduta di ieri. Pertanto, la nostra Commissione

potrà adesso esaminare il testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative. Fa presente che il parere dovrà essere reso nella seduta odierna, essendo previsto che la Commissione Finanze riferisca all'Assemblea a partire da lunedì 15 aprile.

Elena RAFFAELLI (Lega), *relatrice*, ad integrazione della precedente relazione sul testo base della proposta di legge in esame, riferisce alla Commissione con riguardo a due nuove disposizioni di competenza della VIII Commissione, introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

La prima disposizione, recata dall'articolo 24-*bis*, riguarda la materia dei rifiuti e degli imballaggi. Si introduce, in particolare un meccanismo che consente di ridurre la produzione e l'uso di imballaggi, da un lato, consentendo all'impresa venditrice di riconoscere un abbuono del 25 per cento del prezzo dell'imballaggio all'impresa acquirente all'atto della resa dell'imballaggio. Dall'altro lato, la stessa impresa venditrice che li riusa ovvero ne effettua la raccolta differenziata funzionale al riciclo gode di un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente.

Il credito di imposta è riconosciuto fino a 10.000 euro per ciascun beneficiario e per un importo complessivo di 10 milioni di euro per il 2020.

Si demanda quindi ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, da adottare entro novanta giorni, la definizione della normativa di attuazione.

La seconda disposizione di interesse della Commissione, recata dall'articolo 31-*bis*, riconosce un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: *a)* semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; *b)* compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Anche in questo caso per gli acquirenti il beneficio si configura come un credito di imposta fino a 10.000 euro per ciascun beneficiario e per un importo complessivo di 10 milioni di euro, riconosciuto a condizione che i beni siano effettivamente impegnati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Esso non è cumulabile con il credito di imposta del 36 per cento previsto dalla legge di bilancio per il 2019 a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio (articolo 1, comma 73, della legge n. 145 del 2018).

Per i medesimi beni indicati nelle lettere *a)* e *b)*, ma non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, gli acquirenti possono invece ricevere un contributo fino a 5.000 euro ciascuno e per un importo complessivo di 10 milioni di euro, che viene anticipato dal venditore ed a questo rimborsato sotto forma di credito di imposta.

Si demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'Ambiente, da adottare entro novanta giorni, la defi-

nizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e la tipologia di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta.

Segnala, al riguardo, che la rubrica dell'articolo reca anche un riferimento ai prodotti da «riuso» che, tuttavia, non trova più riscontro nel testo a seguito della riformulazione dell'emendamento originario.

Nelle norme citate si precisa che il beneficio non è soggetto ad alcuna imposta: non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES. Non è soggetto al limite di utilizzabilità annuale (pari a 250.000 euro) valevole per i crediti d'imposta ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Ancora, per entrambe le disposizioni si prevede una copertura degli oneri riferita al solo anno 2021 pari rispettivamente a 10 milioni e a 20 milioni di euro, utilizzando a tale scopo le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in tema di procedure automatizzate per la verifica della corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui al riformulato articolo 18 della proposta in esame.

Conclusivamente, ricorda che non è stato invece modificato l'articolo 5 del testo già descritto nella precedente relazione introduttiva. Tale disposizione reca una norma di interpretazione autentica in materia di contratti di locazione a canone agevolato, volta a chiarire che il relativo rinnovo tacito a ciascuna scadenza opera per periodo biennale, superando così incertezze applicative sulla durata del rinnovo contrattuale, anche ai fini della corretta tassazione.

Sempre in materia di locazioni fa presente che è stato introdotto l'articolo 5-*bis*, che abroga l'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti per i quali si è

optato per l'applicazione della cedolare secca e la relativa sanzione in caso di inadempimento.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ringrazia preliminarmente la relatrice per aver illustrato in modo esaustivo le nuove di-

sposizioni di competenza della Commissione introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che vanno nella direzione condivisa di promozione dell'economia circolare.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1074 recante « Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale »;

preso atto che, con riguardo alla materia delle locazioni, l'articolo 5 reca una norma di interpretazione autentica in materia di contratti di locazione a canone agevolato, volta a chiarire che il relativo rinnovo tacito a ciascuna scadenza opera per periodo biennale, superando così incertezze applicative sulla durata del rinnovo contrattuale, anche ai fini della corretta tassazione, mentre l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha altresì semplificato la procedura di proroga dei contratti per i quali si è optato per l'applicazione della cedolare secca, abrogando l'obbligo di comunicazione e la relativa sanzione;

richiamata la previsione, recata all'articolo 24-*bis*, finalizzata a offrire un beneficio alle imprese che virtuosamente riducono la produzione e l'uso di imballaggi, favorendone anche la raccolta differenziata funzionale al riciclo;

evidenziato che l'articolo 31-*bis*, introduce agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, ovvero al compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti;

segnalato che, con riguardo alla corretta formulazione del testo, la rubrica del citato articolo 31-*bis* reca anche un riferimento al « riuso » dei prodotti che non sembra trovare riscontro nel corpo dell'articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale. C. 1518 Fornaro e C. 1631 Molinari (<i>Esame e rinvio</i>)	52
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
---	----

ERRATA CORRIGE	59
----------------------	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per la salvaguardia dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale.

C. 1518 Fornaro e C. 1631 Molinari.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, osserva che le proposte di legge C. 1518 Fornaro, « Modifica all'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di salvaguardia dei marchi storici » e C. 1631 Molinari, « Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali

di alto valore territoriale » di cui la X Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, recano disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale e introducono disposizioni finalizzate a valorizzare le eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, nonché a preservare la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine.

Prima di illustrare i contenuti delle due proposte di legge, ritiene utile evidenziare la disciplina nazionale e internazionale di riferimento. Prima di tutto, ricorda che con il termine marchio si indica un segno distintivo dei prodotti o dei servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, che, una volta registrato, è oggetto di protezione quale titolo di proprietà industriale. La disciplina nazionale del marchio è fondata in generale sulle norme del codice civile (articoli. 2569-2574) e, in via speciale, sugli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, come

da ultimo modificati dal recente decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424. Con riferimento alla disciplina europea, va ricordato che l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede che « nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione ». Sulla base di tale previsione, parallelamente all'istituzione di un sistema di protezione europeo dei marchi, attuato da ultimo dal Regolamento di applicazione UE n. 2018/626, la citata Direttiva (UE) 2015/2436 detta norme di armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa esistenti all'interno dei diversi Stati membri. Tali norme riguardano i requisiti per la registrazione di un segno come marchio d'impresa, le tipologie di marchio, la legittimazione alla sua registrazione, le forme di tutela e le cause di estinzione del marchio medesimo, tra cui la decadenza. Con riguardo alla decadenza avverte che si soffermerà sulla normativa vigente in materia più avanti, nell'illustrare le parti delle due proposte di legge che introducono una nuova fattispecie di decadenza. Oltre a richiamare la normativa dell'Unione europea, sul piano dei rapporti internazionali va anche tenuto conto che l'Italia, in quanto Stato parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, ha ratificato numerose convenzioni internazionali concernenti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Rileva, in particolare, l'Accordo TRIPS, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al com-

mercio, ratificato dall'Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Va anche ricordata la possibilità di registrazione internazionale di un marchio, gestita dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI-WIPO), con sede a Ginevra, registrazione regolata da due distinti trattati internazionali: l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, la cui applicazione è disciplinata da un Regolamento di esecuzione comune. Il Protocollo di Madrid, in vigore dall'aprile 1996, è stato sottoscritto da molti paesi, tra cui l'Italia e l'Unione europea in quanto tale.

Passa ad illustrare il contenuto delle due proposte di legge. La proposta di legge C. 1518 Fornaro è costituita da un unico articolo, mentre la proposta di legge C. 1631 Molinari consta di sei articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge Molinari C. 1631 individua l'oggetto del provvedimento nella tutela e valorizzazione delle eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, al fine di preservarne la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine. Si specifica che la proposta di legge è finalizzata alla salvaguardia delle imprese storiche italiane di eccellenza mediante l'individuazione dei marchi nazionali di alto valore, collegati al luogo di produzione e attraverso l'introduzione di norme che subordinano la possibilità di utilizzazione di tali marchi al mantenimento delle strutture produttive principali nei territori di origine.

L'articolo 2 della medesima proposta di legge C. 1631 definisce marchio storico nazionale di alto valore territoriale un marchio, la cui domanda di registrazione è stata depositata da oltre cinquant'anni, relativo a un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione.

L'articolo 3 della proposta di legge C. 1631 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, tenuto dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 4 della medesima proposta di legge C. 1631 demanda a un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della proposta, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale, con il compito di vigilare sui livelli produttivi degli stabilimenti principali delle imprese titolari di marchi storici e sulle conseguenze dell'eventuale apertura di nuovi stabilimenti in altre aree, in relazione alle ipotesi di decadenza del marchio previste dall'articolo 5 della proposta. La composizione e il funzionamento del Comitato, nonché gli obblighi di informazione nei riguardi di tale organo a carico delle imprese titolari dei marchi storici, sono disciplinati dal citato regolamento di cui all'articolo 6. Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il Comitato si avvale di personale e dotazioni della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, secondo quanto stabilito sempre dal regolamento di cui all'articolo 6. Si dispone che dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo unico della proposta di legge Fornaro C. 1518 e l'articolo 5 della proposta di legge Molinari C. 1631 sono entrambi volti ad introdurre nell'ordinamento nuove fattispecie di decadenza del marchio, come prima anticipato.

Ricorda che la decadenza è considerata dalla dottrina come un'ipotesi di estinzione del marchio e dunque determina, per il suo titolare, una cessazione anticipata del diritto al marchio stesso rispetto al termine di scadenza diversamente previsto dalla legge. Le ipotesi di decadenza del marchio attualmente previste dal Codice della proprietà industriale corrispondono a quelle indicate nella disciplina europea di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, di cui agli articoli 19-21 della direttiva UE 2015/2436. L'articolo 26 del Codice della proprietà industriale indica le fattispecie di decadenza. La prima è la decadenza per volgarizzazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del medesimo Codice, il quale dispone che

il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva. Ai sensi dell'articolo 26, il marchio decade inoltre per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Codice della proprietà industriale, disposizione che prevede la decadenza del marchio divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, oppure divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume o in caso di omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del relativo regolamento d'uso. Infine l'articolo 26 del Codice prevede la decadenza del marchio per non uso, ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Codice, che reca norme in tema di uso e decadenza del marchio.

Entrando nel dettaglio di quanto previsto in materia di decadenza dalle due proposte di legge, l'articolo unico della proposta di legge Fornaro C. 1518 novella il citato articolo 24 del Codice di proprietà industriale, con l'introduzione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In particolare, il nuovo comma 4-*bis* definisce una nuova ipotesi di decadenza, che si verifica quando il titolare del marchio, registrato con domanda di deposito presentata in data antecedente al 1° gennaio 1969, cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio. Il nuovo comma 4-*ter* dà facoltà alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di segnalare le fattispecie di cui al comma 4-*bis* all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a darne immediata notizia al titolare del marchio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il titolare stesso, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio.

L'articolo 5 della proposta di legge Molinari C. 1631 dispone la decadenza dei

diritti sui marchi iscritti nell'elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale in caso di cessazione della produzione, da parte del titolare del marchio stesso, nel territorio del comune in cui lo stabilimento produttivo principale era situato alla data di registrazione del marchio. Si prevede inoltre che sia sempre consentita l'apertura di nuovi stabilimenti, purché non si determini, in conseguenza di essa, la riduzione della produzione nello stabilimento principale.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 1631 prevede il procedimento di adozione del regolamento di cui all'articolo 4 della medesima proposta, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede che il regolamento definisca: i criteri per l'individuazione dei marchi, di cui all'articolo 2; le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, di cui all'articolo 3; le procedure per la dichiarazione della decadenza dei diritti sul marchio nei casi previsti dall'articolo 5, per la tutela del marchio a seguito della dichiarazione di decadenza e per la successiva riassegnazione a terzi del diritto di utilizzo, con garanzia di tutela dell'inseidamento produttivo principale e dei livelli occupazionali ad esso connessi.

Pier Luigi BERSANI (LeU) evidenzia la necessità di motivare accuratamente il concetto di decadenza contenuto nelle due proposte di legge, in quanto lo stesso si pone ai confini della legittimità rispetto alla normativa italiana ed europea. Sottolinea, inoltre, la difficoltà per un osservatore europeo di comprendere il valore del rapporto tra produzione e territorio, che è una peculiarità italiana. Nel riconoscere che la proposta di legge C. 1518, presentata dal suo gruppo e composta da un solo articolo, è suscettibile di essere ampliata, mette in guardia però dal non estendere

troppo il dispositivo, in virtù della delicatezza della materia. Porta ad esempio la previsione di un Albo e di un Comitato di controllo sui marchi, disciplinati da un regolamento. Si tratta dell'istituzione di una struttura che sindaca e incide sulla produzione, e la sua istituzione si espone quindi a controindicazioni e a contenziosi. Osserva, inoltre, che esistono già strutture, come lo stesso Ufficio italiano brevetti e marchi, che sono in grado di svolgere un compito di controllo

Benedetta FIORINI (FI) ricorda che il gruppo di Forza Italia ha presentato sulla materia la proposta di legge C. 1689, a prima firma Porchietto, di cui, una volta assegnata, chiederà l'abbinamento a quelle di cui oggi la Commissione avvia l'esame, fatto salvo quanto sarà previsto dal decreto crescita.

Desidera anticipare i contenuti della proposta di legge, che si compone di nove articoli e vuole inserire, come quelle in esame, una specifica classificazione dei marchi storici identitari italiani, effettuata attraverso l'iscrizione un Albo redatto a cura del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, inoltre, l'istituzione di un fondo denominato «Fondo speciale per la tutela dei marchi storici identitari italiani», da affidare alla gestione della Cassa depositi e prestiti Spa. In tale elenco saranno iscritti anche i cosiddetti marchi dormienti del *Made in Italy*, al fine di impedire la loro acquisizione dall'estero. Il meccanismo di tutela di tali marchi che si propone, prevede che, in caso di cessione di parte o della totalità della proprietà, ovvero della produzione legata a marchi storici identitari italiani, lo stesso marchio sia automaticamente scorporato e trasferito – al valore economico stabilito da una perizia asseverata – per i primi sette anni alla Cassa depositi e prestiti Spa. La Cassa concederà l'uso del marchio ai nuovi proprietari degli stabilimenti con contratto di licenza a titolo gratuito, a condizione che esso rispetti i requisiti di natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato. Allo scadere del settimo anno, il marchio potrà essere

riscattato a patto che nel corso del settennato le strategie industriali dei nuovi proprietari non si siano discostate dai requisiti di qualità o provenienza dei prodotti e di mantenimento dell'occupazione per i quali il marchio è stato registrato. In caso contrario la Cassa depositi e prestiti Spa, in qualità di titolare del marchio, potrà esercitare la revoca del contratto di licenza con relativa decadenza del diritto di riscatto. Si prevede un pacchetto di agevolazioni *ad hoc* a beneficio delle imprese che detengano o scelgano di detenere marchi storici identitari italiani. In particolare, si prevede una versione dell'iperammortamento potenziata al 300 per cento per tutti gli investimenti volti a rafforzare, valorizzare e innovare il marchio a livello nazionale e internazionale. In secondo luogo, si propone una modifica del regime del *patent box* – valida in questo caso per tutti i marchi e non soltanto per quelli storici identitari – attraverso la reintroduzione dell'accesso al regime dei marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti. Tale previsione, originariamente prevista nel regime del *patent box*, è stata successivamente tolta, in seguito a un recepimento, avvenuto nel 2017 e, a suo avviso, fin troppo generoso di una raccomandazione dell'OCSE. I marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti comprendono tutti quelli del *Made in Italy*, i quali, per loro intrinseca natura, rientrano a pieno titolo tra i beni intangibili delle aziende, che investono nella loro valorizzazione. Il riconoscimento del livello qualitativo del *Made in Italy* da parte dei consumatori ha un suo effettivo valore. Tutto questo è definibile con il concetto di *brand*: più che un marchio è un modo di essere, di distinguersi, di pensare, di prestare fiducia. Tutte attività che sono poste in essere per fidelizzazione del cliente finale. Assicurando a questi marchi il trattamento fiscale favorevole del *patent box*, se ne riduce la possibilità di fuga.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, assicura la deputata Fiorini che, una volta assegnata la proposta di legge C. 1689 Porchietto, sarà sua cura valutarne

l'abbinamento alle proposte di legge in esame.

Riccardo MOLINARI (Lega) ringrazia il deputato Bersani per i suoi suggerimenti e ne comprende le preoccupazioni. Osserva che nella proposta di legge a sua prima firma, si è pensato all'istituzione di un Albo proprio perché l'intera costruzione normativa della tutela dei marchi si pone al limite del rispetto dei principi legislativi italiani ed europei in materia, ad iniziare dal libero mercato, al fine però dare concretezza a un principio fondamentale quello di solidarietà sociale. Per prevenire possibili obiezioni circa il rispetto dei suddetti principi legislativi italiani ed europei, si prevede un elenco che definisca *ab origine* l'ambito di applicazione circostanza che costituisce un elemento di garanzia per gli investitori e un elemento di garanzia costituzionale. Rileva il valore aggiunto che è stato dato al concetto di marchio storico con il legame con il territorio, allargato non solo alla materia prima, ma anche al *know-how* utilizzato per la produzione. Fa presente che si era pensato, nella specificazione del marchio, a qualcosa di simile alle denominazioni di origini controllate usate in agricoltura, ma si è abbandonata questa strada perché legata solo alle materie prime, che possono invece provenire da altre parti. Fa l'esempio della Pernigotti, che usa il cacao, proveniente ovviamente da altri Paesi, ma è proprio la lavorazione che ne fa una peculiarità che lega il marchio al territorio. C'è quindi necessità di un organo che valuti e decida l'attribuzione del marchio, e su quale sia questo organo è disponibile ad una riflessione. Osserva, però, che la previsione di un Comitato è strettamente legata a quella della decadenza del marchio e ad evitare la sua delocalizzazione. In caso di decadenza, per evitare che il marchio non esista più e, quindi, non possa essere protetto, è necessario infatti che sia acquisito dal Ministero dello sviluppo economico ed è quindi necessario l'apporto di un altro organo, come il Comitato.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, informa che la VI Commissione ha trasmesso, ai fini dell'espressione del prescritto parere, un nuovo testo della proposta di legge C. 1074, risultante dall'esame delle proposte emendative presentate. Ricorda che nella seduta di mercoledì 3 aprile ha svolto la sua relazione sul testo originario della proposta di legge, soffermandosi sulle parti di primaria importanza o d'interesse per le competenze della X Commissione. Ad integrazione della relazione, indicherà le modifiche apportate dalla Commissione di merito alle parti, appunto, di competenza o d'interesse della X Commissione

Per quanto riguarda il Capo III (articoli 25-30), di primaria competenza della X Commissione, la VI Commissione ha modificato l'articolo 25, circoscrivendo l'agevolazione ivi prevista ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. È stata poi posticipata al 1° gennaio 2020

l'operatività delle disposizioni del Capo III in luogo del 1° gennaio 2019. È stato anche modificato l'articolo 26, nel senso di fissare la dotazione annuale del Fondo ivi previsto in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Con un'ulteriore modifica, si specifica che in ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo. È stata poi modificata la copertura finanziaria del Capo III, prevista dall'articolo 30.

Con riferimento agli articoli d'interesse della X Commissione segnala la soppressione dei seguenti articoli: l'articolo 2, recante modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; l'articolo 12, che estendeva agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici il divieto di introdurre nuovi oneri a carico di cittadini e imprese senza contestualmente ridurne o eliminarne altri; l'articolo 15, in materia di violazioni inerenti la fatturazione elettronica e il *reverse charge*; l'articolo 17 in materia di split payment; l'articolo 20, concernente la disciplina dei limiti di pignorabilità degli emolumenti; l'articolo 21 che introduceva una specifica forma di tassazione del reddito di lavoro autonomo.

Con riguardo agli altri articoli d'interesse della X Commissione, la VI Commissione ha modificato integralmente l'articolo 1, che modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre: si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Anche l'articolo 3 è stato integralmente sostituito dalla Commissione di merito, con l'obiettivo di dare attuazione allo Statuto dei diritti del contribuente. L'articolo vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati tra-

smessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. L'articolo 18, il cui contenuto è stato anch'esso integralmente sostituito in sede referente, reca norme in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in particolare consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'articolo 24, integralmente sostituito in sede referente, intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare il regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020.

Infine, tra gli articoli introdotti dalla Commissione in sede referente, segnala i seguenti: l'articolo 01, che modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018, n. 119: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio; l'articolo 9-*bis*, che consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive; l'articolo 24-*bis* reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato; l'articolo 31-*bis* intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Sara MORETTO (PD) sottolinea la rocambolesca vicenda del provvedimento in esame, che contiene alcune misure utili e altre meno, privo di coperture adeguate e che è stato già notevolmente sfrondata in sede referente. Va poi considerato che non si è ancora espressa la Commissione Bilancio che col suo parere potrebbe eliminare ulteriori disposizioni. È un provvedimento che manca di organicità, il cui titolo che richiama la semplificazione fiscale è, appunto, solo un titolo che non si riflette nelle disposizioni dell'articolato. Si tratta, in sostanza, di una proposta di legge insignificante e, per questo motivo, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda, in ordine ai lavori della Commissione, che per le 13.30 era stata convocata la seduta delle Commissioni riunite VII e X per il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00154 Piastra e 7-00188 Moretto sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio, alla quale aveva assicurato la sua presenza il Viceministro Lorenzo Fioramonti. Purtroppo il protrarsi dei lavori dell'Assemblea ha reso impossibile rispettare l'orario previsto e il deputato Piastra, primo firmatario di una delle due risoluzioni a causa di un impegno istituzionale non potrà essere presente. Inoltre, la VII Commissione sta ancora svolgendo la propria seduta. Per questi motivi, d'intesa con il Presidente della VII Commissione, ritiene di dover sconvocare la seduta delle Commissioni riunite.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, in una precedente riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappre-

sentanti dei gruppi, delle due Commissioni si era convenuto di convocare, prima della votazione delle risoluzioni, una seduta per permettere ai deputati di porre questioni al rappresentante del Governo competente sulla materia, sulle questioni oggetto delle risoluzioni. Ritiene questo passaggio necessario e utile per la prosecuzione della discussione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente al deputato Benamati che la presenza del Viceministro Fioramonti, delegato per la materia per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, era stata chiesta per permettere ai deputati di formulare domande nel senso da lui richiamato e convenuto in sede di Ufficio di presidenza congiunto.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 173 del 10 aprile 2019, a pagina 98, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole « , ed anche gli ottimi risultati della gestione commissariale successiva allo scandalo e al fallimento che ha coinvolto la congregazione stessa » sono soppresse.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale » (C. 1074 Ruocco), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	65
DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	67

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074 Ruocco.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del nuovo testo della proposta di legge n. 1074

Ruocco, recante: « Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale ».

Avverte altresì che – dal momento che il provvedimento, trasmesso dalla Commissione di merito nella serata di ieri, è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 15 aprile – la Commissione dovrà concluderne l'esame, con l'espressione del parere di competenza, già nella seduta odierna.

Invita, pertanto, la relatrice, deputata Ciprini, a svolgere la relazione introduttiva.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, dopo aver preliminarmente osservato che la proposta di legge consta di trentasette articoli, suddivisi in cinque Capi, segnala che appare direttamente riconducibile alle competenze della Commissione l'articolo 24, il quale, modificando la disciplina delle agevolazioni in favore dei lavoratori im-

patriati, ne amplia l'ambito applicativo, estendendo tale regime anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di impresa prodotti dai medesimi soggetti, e semplifica le condizioni richieste per l'accesso ai benefici.

La norma prevede, inoltre, l'applicazione del beneficio per ulteriori cinque periodi di imposta nel caso di lavoratori con almeno un figlio minorenni a carico, nonché nel caso in cui i lavoratori divengano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Si prevede anche l'aumento della percentuale dei redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo nei casi in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni e nel caso in cui i lavoratori impatriati si trasferiscano in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Segnala, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o domicilio in Italia. Il Portale fornisce assistenza in materia, tra l'altro, di offerte di lavoro pubblicate nei Centri per l'impiego, di offerte di lavoro per persone altamente qualificate e di concorsi pubblicati dalle pubbliche amministrazioni. Per il perseguimento di tali finalità, è prevista, infine, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una commissione speciale, con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti. La norma prevede anche disposizioni agevolative per i ricercatori e i docenti che trasferiscono la residenza in Italia.

Alla luce di queste considerazioni, premesso di condividere le finalità generali della proposta di legge in esame, volta a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 24, testé illustrato, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Debora SERRACCHIANI (PD), dopo aver sottolineato il percorso accidentato del provvedimento presso la Commissione

di merito, osserva che l'importanza e la complessità dei temi su cui esso interviene avrebbero richiesto un esame più approfondito, anche da parte della XI Commissione. Per tale motivo e per il fatto che le soluzioni offerte dal testo in esame non risultano pienamente convincenti, preannuncia che il gruppo Partito Democratico si asterrà sulla proposta di parere favorevole preannunciata dalla relatrice.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 aprile 2019.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione (Agricoltura), del disegno di legge n. 1718 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Ricorda che, avendo nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Murelli, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere sul provvedimento. Come anticipato nella seduta di ieri, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del provvedimento, dal momento che lo stesso è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 15 aprile e la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Invita quindi la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Debora SERRACCHIANI (PD), pur augurandosi che gli interventi previsti dal decreto-legge in esame, su cui il gruppo Partito Democratico esprime apprezzamento, raggiungano gli obiettivi prefissati, osserva tuttavia che il provvedimento non si occupa delle molte crisi che colpiscono altre zone del Paese e altri settori del comparto agricolo.

Paolo ZANGRILLO (FI), pur condividendo le finalità del decreto-legge in esame, ritiene opportuno che il parere che la Commissione si accinge ad approvare rechi un'osservazione o, ancor meglio, una condizione che, riprendendo una proposta emendativa presentata presso la Commissione di merito, sottolinei l'opportunità di prevedere forme di sostegno al reddito dei lavoratori agricoli delle aree colpite dalle emergenze. In proposito, ricorda che tale esigenza è stata segnalata dai sindacati Fai, Flai e Uila al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo già dallo scorso mese di gennaio.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), sottolineando preliminarmente la serietà dei lavori che la XIII Commissione sta conducendo sul decreto-legge in esame, si associa all'osservazione del collega Zan-

grillo sull'opportunità di introdurre nel provvedimento disposizioni che permettano ai lavoratori agricoli delle aree in crisi di integrare il numero delle giornate lavorate, in modo da poter accedere agli ammortizzatori sociali. Si tratta di un tema che rientra pienamente nella competenza della Commissione e ritiene che l'inserimento di una condizione di tale tenore darebbe maggiore peso al parere che i commissari si apprestano a votare.

Romina MURA (PD) condivide quanto affermato dai colleghi Zangrillo ed Epifani e auspica che, dopo l'emergenza, affrontata, a suo parere, con un metodo di confronto e di condivisione apprezzabile, i problemi caratterizzanti i diversi comparti del settore agricolo siano affrontati in futuro con soluzioni strutturali e sistematiche.

Antonio VISCOMI (PD) rileva che la struttura commissariale per il completamento delle opere di risanamento nel territorio del comune di Cogoleto è, a suo giudizio, ridondante e caratterizzata dal sovrapporsi delle competenze. Infatti, la disposizione prevede che il Prefetto di Genova, oltre alla possibilità di avvalersi delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, possa anche utilizzare la competenza della Sogesid S.p.a.. Si tratta di previsioni che potrebbero pregiudicare il corretto svolgimento delle attività richieste alla struttura commissariale, appesantendo i passaggi burocratici e rendendo confuso il procedimento nel suo complesso.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, alla luce dell'orientamento emerso dal dibattito, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta, per verificare la possibilità di integrare la proposta di parere della relatrice con un riferimento all'opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge una previsione riguardante i lavoratori agricoli delle zone colpite dalle emergenze.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.20.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazione, volta a dare seguito ai rilievi sollevati dai deputati intervenuti, ritenuti condivisibili anche dai gruppi di maggioranza (*vedi allegato 3*).

Paolo ZANGRILLO (FI), pur apprezzando la sensibilità e l'apertura dimostrate dalla maggioranza, ritiene che il parere avrebbe maggiore peso se fosse integrato da una condizione, piuttosto che da un'osservazione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ritenendo che la soluzione trovata costituisca comunque un buon compromesso tra le diverse esigenze dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (Nuovo testo C. 1074 Ruocco).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1074 Ruocco, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;

condivisa la finalità di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

apprezzata la disposizione, di cui all'articolo 24, che, modificando la disciplina delle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, ne amplia l'ambito applicativo, estendendo tale regime anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e semplifica le condizioni richieste per l'accesso ai benefici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL n. 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (C. 1718 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

apprezzata la finalità del provvedimento, che appare idoneo ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori agricoli in crisi;

rilevato che l'articolo 12 introduce misure per assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nell'ex stabilimento Stoppani, i primi dei quali risalgono al 2006;

considerato che, tra gli interventi, la cui adozione rientra nella facoltà del Prefetto di Genova, vi è la possibilità, per le misure di bonifica da mettere in atto, di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. (ex

stabilimento Stoppani) e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione;

osservato che il Prefetto, per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla norma, può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione, e può individuare un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive da lui impartite;

rilevato che il medesimo Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste in posizione di comando o di distacco, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL n. 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (C. 1718 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

apprezzata la finalità del provvedimento, che appare idoneo ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori agricoli in crisi;

rilevato che l'articolo 12 introduce misure per assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nell'ex stabilimento Stoppani, i primi dei quali risalgono al 2006;

considerato che, tra gli interventi, la cui adozione rientra nella facoltà del Prefetto di Genova, vi è la possibilità, per le misure di bonifica da mettere in atto, di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. (ex stabilimento Stoppani) e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione;

osservato che il Prefetto, per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla norma,

può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione, e può individuare un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive da lui impartite;

rilevato che il medesimo Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste in posizione di comando o di distacco, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza;

rilevata, altresì, l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, interventi a sostegno del reddito dei lavoratori delle aree colpite da calamità naturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, che ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di im-

prese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera *b*), previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, sia riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel-

l'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, e che lo stesso beneficio si applichi ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, nonché di prevedere che ai suddetti lavoratori sia riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074 Ruocco.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione (Finanze) il parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 1074 nella seduta odierna, per dare modo alla Commissione di merito di concluderne l'esame in sede referente, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 15 aprile.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Troiano, per lo svolgimento della relazione.

Francesca TROIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge C. 1074 è un provvedimento assai complesso, che reca numerose disposizioni di carattere fiscale. La proposta di legge è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

In particolare, per quanto riguarda le competenze della XII Commissione, evidenza che sono stati soppressi l'articolo 22, che recava misure di sostegno economico in favore delle famiglie, e il Capo IV, relativo alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti.

L'unica disposizione del nuovo testo che riguarda materie di competenza della Commissione affari sociali è recata dall'articolo 7-bis, che modifica l'articolo 89 del Codice del Terzo settore – di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

Precisa che la disposizione è diretta a modificare l'articolo 148, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), su cui interviene il predetto articolo 89, al fine di includere le associazioni con fini assistenziali nell'elenco degli enti per i quali non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: degli iscritti, associati o partecipanti; di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale; dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali nonché le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Ricorda che l'articolo 89 del Codice del Terzo settore aveva espunto le associazioni assistenziali da tale elenco.

Segnala, inoltre, che all'articolo 6-*quater*, che estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), si specifica che resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. Ricorda che la DSU, documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a

descrivere la situazione economica del nucleo familiare, è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare una proposta di parere.

Francesca TROIANO (M5S), alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. – Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Lucio Coletto.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2019.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che sull'ulteriore nuovo testo unificato, risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.10 della relatrice, sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione (Affari costituzionali) e della Commissione per le questioni regionali, mentre la V Commissione (Bilancio) ha comunicato per le vie brevi che esprimerà il parere direttamente

all'Assemblea, avendo deliberato nella seduta di ieri di richiedere al Governo la predisposizione, entro il termine di cinque giorni, della relazione tecnica sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame (ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009). Al riguardo, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 15 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla

relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Rossana BOLDI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1074 Ruocco, recante « Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale »;

evidenziato che l'articolo 6-*quater*, nella parte in cui estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), specifica che resta comunque ferma la possibilità di

aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare;

rilevato, altresì, che l'articolo 7-*bis* modifica l'articolo 89 del Codice del Terzo settore al fine di inserire le associazioni con fini assistenziali nell'elenco degli enti per i quali non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	93

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 aprile 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per

l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto (C. 1718 Governo).

Avvisa che sul provvedimento in esame hanno espresso parere favorevole le Commissioni Finanze, Attività produttive e Affari sociali, mentre hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni Ambiente e Politiche dell'Unione europea. Infine, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha esaurito l'esame degli emendamenti agli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge, accantonando alcune proposte emendative riferite agli articoli 3 e 6, nonché tutte quelle riferite all'articolo 4. Fa presente che tali proposte emendative sono inserite nel fascicolo a disposizione dei commissari per le votazioni. Ricorda infine che nel corso della seduta di ieri è stato dato conto dei pareri del relatore sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Comunica, infine, che l'onorevole Cenni ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 7.10, mentre l'onorevole Viviani ha ritirato il suo emendamento 10.036.

Il sottosegretario Franco MANZATO, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, concorda con il parere espresso dal relatore nella seduta di ieri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Attis 7.26, Gadda 7.8, Nevi 7.34, Caretta 7.21, Lucaselli 7.14, Gemmato 7.11, Nevi 7.30, Caretta 7.17, Nevi 7.38, Gadda 7.6, Nevi 7.31, Caretta 7.19 e 7.18 e Nevi 7.32.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Benedetti 7.23 e 7.3, qualora la riformulazione degli stessi, già proposta nella seduta di ieri, venisse accolta dai presentatori, saranno comunque posti in votazione contestualmente al successivo emendamento

Cassese 7.25, al quale, in base alla predetta riformulazione, risulterebbero identici.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Benedetti 7.23, di cui accetta la riformulazione proposta dal relatore nella seduta di ieri.

Francesco CRITELLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.3, proposta dal relatore nella seduta di ieri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Nevi 7.35 e Ciaburro 7.42, Nevi 7.29, gli identici Caretta 7.20 e Nevi 7.33, nonché gli identici Caretta 7.15 e Nevi 7.36.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.5, che analogamente al contenuto di altre proposte emendative che saranno successivamente esaminate, reca misure a sostegno delle zone infette da *Xylella fastidiosa*, evidenziando come gli interventi al riguardo previsti dal provvedimento in esame, nonostante talune proposte emendative in tal senso presentate anche dalle forze di maggioranza, appaiono inadeguati ed insoddisfacenti, dal momento che, ad esempio, non viene presa in considerazione l'attività di reimpianto da parte delle imprese. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a voler riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento 7.5 o, perlomeno, a valutare l'accantonamento, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte.

Raffaele NEVI (FI) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Gadda 7.5, identico a quello a sua prima firma 7.39.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nel garantire l'attenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare rispetto al tema costituito dalla necessità di intervenire con misure adeguate a favore delle zone infette da *Xylella*

fastidiosa, ribadisce tuttavia il parere contrario già espresso nella seduta di ieri sugli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39, anche in ragione del fatto che la concessione di un contributo *ad hoc* appare subordinata allo svolgimento di specifiche attività a carico delle imprese interessate.

Federico FORNARO (LeU) sottoscrive l'emendamento Gadda 7.5, associandosi alla richiesta di accantonamento avanzata dalla sua presentatrice, giacché il tema dallo stesso affrontato appare a suo giudizio meritevole di ulteriore approfondimento.

Francesco CRITELLI (PD) invita il relatore e il Governo a compiere un supplemento di istruttoria sull'emendamento Gadda 7.5, giacché le soluzioni in esso prospettate non sembrano, a suo avviso, confliggere con l'impianto di fondo del provvedimento in esame e appaiono piuttosto recepire anche taluni spunti emersi nel corso delle audizioni svolte.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, alla luce della discussione in corso, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39, al fine di svolgere sugli stessi un ulteriore approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.41 del relatore (*vedi allegato*) e respinge gli identici emendamenti Cenni 7.9 e Benedetti 7.22.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che si procederà ora alla votazione dell'emendamento Cassese 7.25, sul quale il parere è favorevole. Avverte che, come in precedenza comunicato, saranno contestualmente posti in votazione anche gli identici emendamenti Benedetti 7.23 e 7.3, così come riformulati, nonché gli emendamenti D'Attis 7.27, Gemmato 7.12 e Fornaro 7.1, dei quali prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta nella seduta di ieri, in

modo da renderli identici all'emendamento Cassese 7.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cassese 7.25, Benedetti 7.23 (*nuova formulazione*), Critelli 7.3 (*nuova formulazione*), D'Attis 7.27 (*nuova formulazione*), Gemmato 7.12 (*nuova formulazione*) e Fornaro 7.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD) illustra la finalità dell'emendamento a sua prima firma 7.2, volto a riconoscere la concessione di un contributo anche agli opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, giacché in assenza di tale simile previsione le misure approntate dal presente decreto-legge si dimostrerebbero immotivatamente lacunose sotto questo specifico profilo. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Susanna CENNI (PD) si associa alla richiesta di accantonare l'emendamento Incerti 7.2, per analogia a quanto già disposto nella seduta di ieri in merito all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04, ver-tente su materia assimilabile.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, preso atto del dibattito, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Incerti 7.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nevi 7.37, Carretta 7.16 e Gadda 7.7.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 7.28, che avendo ad oggetto misure a sostegno delle imprese del settore oleario, reca disposizioni analoghe a quelle dell'emendamento Incerti 7.2, da ultimo accantonato. Ricorda inoltre che resta accantonato anche l'emendamento Cenni 7.4, secondo quanto disposto nella seduta di ieri e che l'emendamento Cenni 7.10 è stato ritirato dalla presentatrice.

Dispone infine l'accantonamento dell'emendamento Gemmato 7.13, che reca disposizioni analoghe a quelle degli emendamenti Incerti 7.2 e D'Attis 7.28, anch'essi accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nevi 7.40 e Ciaburro 7.43.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 8 sono da intendersi integralmente accantonate, essendo tuttora in corso le opportune verifiche sulle stesse, e che il loro esame avrà pertanto luogo successivamente. Passando quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sul complesso delle stesse, ad eccezione degli emendamenti Parentela 9.6, sul quale esprime parere favorevole, e del proprio emendamento 9.12, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Elvira Savino 9.8.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra le finalità dell'emendamento Cardinale 9.4, di cui è cofirmataria, essenzialmente volto a modificare le modalità di copertura finanziaria degli oneri attualmente previste dal testo del decreto-legge, sostituendo all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quello del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ciò in considerazione del fatto che diversamente i fondi di pertinenza del predetto Ministero risulterebbero in sostanza pressoché integralmente impegnati, con il conseguente rischio di non disporre all'evenienza di risorse sufficienti per fronteggiare ulteriori, probabili situazioni di emergenza o calamità naturali. Al riguardo, chiede un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ritiene comunque apprezzabile lo sforzo compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al fine di reperire le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del presente decreto-legge, fermo restando che per gli anni successivi al 2019 la dotazione potrà eventualmente essere integrata nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Maria Chiara GADDA (PD), pur manifestando la personale perplessità in merito alla concreta possibilità di reperire risorse aggiuntive nell'ambito della prossima legge di bilancio, che pure ritiene necessarie, precisa che era tuttavia sua intenzione riferirsi prioritariamente alle modalità di copertura degli oneri recate dall'articolo 9 del presente provvedimento, a suo avviso discutibili.

La Commissione respinge l'emendamento Cardinale 9.4.

Maria Cristina CARETTA (FdI) sottoscrive l'emendamento Lucaselli 9.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 9.5, Nevi 9.10, Ciaburro 9.13, Nevi 9.11, Ciaburro 9.14 e 9.15 e Nevi 9.9.

Daniela CARDINALE (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 9.1, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a voler riconsiderare il parere contrario su di esso espresso. In particolare, ritiene che la previsione di un contributo straordinario in favore della Regione Siciliana per contrastare il virus della «tristeza», ivi contenuto, rappresenti una misura che dovrebbe trovare naturale collocazione all'interno del presente provvedimento, dichiaratamente inteso ad affrontare situazioni di carattere emergenziale. Ricorda che, a causa della predetta fitopatia, nella Regione Siciliana risulta già abbattuto un numero assai considerevole di piante e che le risorse all'uopo destinate sono oramai pressoché esaurite.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nel rimarcare l'intenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare di intervenire comunque sulla questione richiamata dalla deputata Cardinale, ribadisce tuttavia il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento 9.1, evidenziando come tale valutazione discenda essenzialmente dalla mancata individuazione della copertura finanziaria degli oneri recati dalla medesima proposta emendativa.

Paolo PARENTELA (M5S) rammenta che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è comunque già intervenuto per via amministrativa sulla materia, all'uopo stanziando risorse complessive pari a circa 8 milioni di euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Cardinale 9.1 e 9.2, approva gli emendamenti Parentela 9.6 (*vedi allegato*) e 9.12 del relatore (*vedi allegato*) mentre respinge gli emendamenti Cardinale 9.3 ed Elvira Savino 9.7.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame dell'articolo 10, avverte che fornirà in primo luogo il parere sulle proposte emendative premissive riferite al medesimo articolo 10, che vertono prevalentemente sul tema delle gelate e degli eventi atmosferici avversi che si sono verificati in tempi recenti in diverse regioni italiane. Ciò premesso, esprime quindi parere contrario sugli articoli premissivi Critelli 010.06, Incerti 010.04, Ferro 010.08 e 010.09, sugli identici Bignami 010.010 e Ciaburro 010.011, Bignami 010.012, 010.013 e 010.014, nonché sugli articoli premissivi Cardinale 010.05 e 010.07 e Spina 010.015. Ribadisce infine il parere contrario sugli identici emendamenti Benedetti 6.2 e Fornaro 6.1, accantonati nella seduta di ieri, che recano un contenuto assimilabile a quello delle proposte emendative premissive riferite all'articolo 10 e che, come tali, saranno pertanto contestualmente esaminate.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore. Coglie altresì l'occasione per precisare, in ciò replicando anche ad alcuni degli interventi precedenti, che la scelta del Governo di concentrare in particolare la propria azione sulla regione Puglia discende dal fatto che quest'ultima ha in effetti subito danni strutturali assai rilevanti che hanno interessato una vastità di territori e una pluralità di comparti produttivi. Pur nella consapevolezza che le situazioni emergenziali connesse al verificarsi delle varie calamità sono comunque destinate a ripetersi anche in futuro, osserva come al momento non sia possibile intervenire tramite provvedimenti legislativi *ad hoc* in ciascuna delle regioni interessate. Assicura tuttavia che è ferma intenzione del Governo agire in modo efficace al riguardo anche per via amministrativa, tenendo conto, in particolare, della specifica situazione di difficoltà in cui versano talune regioni, quali, a mero titolo di esempio, l'Umbria, l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Lazio. Ciò premesso, ribadisce che il combinato disposto di alcuni fattori, quale la diffusione della *Xylella fastidiosa* o le gelate, hanno giustificato un intervento prioritario e di particolare intensità in favore della regione Puglia.

Federico FORNARO (LeU), nel rinviare peraltro alle considerazioni già svolte al riguardo anche nella seduta di ieri, ritiene che il Governo, alla luce della posizione di preclusione sinora dimostrata nel corso dell'esame delle singole proposte emendative, dovrebbe se non altro coerentemente provvedere alla modifica del titolo del provvedimento in esame, posto che nella sua attuale formulazione esso appare suscettibile di creare false aspettative nelle imprese operanti nelle diverse regioni italiane, mentre in realtà l'attenzione del Governo appare orientata esclusivamente in favore della regione Puglia.

Francesco CRITELLI (PD), associandosi alle valutazioni testé espresse dal collega Fornaro, ritiene che il tentativo del sotto-

segretario Manzato di fornire una motivazione in ordine alle scelte compiute dal Governo tramite l'adozione del presente decreto-legge non appare in alcun modo convincente. In particolare, non comprende l'atteggiamento di chiusura del Governo rispetto ai diversi tentativi, prospettati nelle singole proposte emendative presentate dalle forze di minoranza, di fornire risposte concrete alle legittime aspettative maturate dalle imprese agricole operanti in regioni quali, ad esempio, l'Emilia-Romagna e il Lazio, che sono state duramente colpite negli ultimi tempi da gelate ed eventi atmosferici avversi. In tale quadro, fa del resto presente che diverse regioni nonché molti imprenditori agricoli operanti sul nostro territorio nazionale hanno già provveduto a quantificare i danni subiti e ad istruire le relative pratiche, di modo che appare assai discutibile il rinvio preannunciato dal sottosegretario Manzato a non meglio precisati, successivi provvedimenti di carattere prevalentemente amministrativo, posto che le imprese interessate attendono con urgenza l'adozione di misure concrete e lo stanziamento di idonee risorse finanziarie. Nel ribadire che le misure contenute nel presente decreto-legge vanno sostanzialmente a vantaggio della sola regione Puglia, ritiene che in tal modo il Governo si sta assumendo la responsabilità politica di negare un analogo trattamento anche ad altre regioni italiane, ugualmente colpite da gelate o eventi atmosferici avversi.

Antonella INCERTI (PD), anticipando l'illustrazione dell'articolo premissivo a sua prima firma 010.04, ritiene che occorra in primo luogo adottare un piano strutturale straordinario capace di affrontare efficacemente le questioni del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici e non rincorrere periodicamente, come invece sembra fare il Governo, le singole situazioni emergenziali. Rileva che la predetta proposta emendativa è volta a sostenere le imprese agricole ubicate nella regione Emilia-Romagna a seguito dei danni derivanti dalle eccezionali gelate verificatesi nei primi mesi del 2018, evi-

denziando come la predetta regione abbia già provveduto a svolgere gli adempimenti a suo carico previsti dalla normativa vigente. Associandosi alle considerazioni in precedenza espresse dal deputato Fornaro circa l'opportunità di modificare se non altro il titolo del decreto-legge in esame, che nella sua formulazione attuale appare suscettibile di ingenerare false aspettative, invita quindi il Governo ad apprestare quanto prima risposte concrete ed adeguate alle esigenze delle altre regioni italiane, ugualmente colpite, al pari della regione Puglia, da gelate o eventi atmosferici avversi.

Maria SPENA (FI), nel prendere atto della volontà espressa nella odierna seduta dal rappresentante del Governo ad impegnarsi, anche attraverso l'adozione di specifici atti amministrativi, affinché si possa porre rimedio alle situazioni emergenziali che riguardano le altre regioni italiane diverse dalla Puglia, in particolare l'Emilia-Romagna e la parte meridionale del Lazio, auspica che tale impegno possa concretamente realizzarsi quanto prima, anche sulla base dello stanziamento di risorse finanziarie adeguate.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, pur comprendendo le argomentazioni espresse dai colleghi in precedenza intervenuti in relazione alle proposte emendative premissive riferite all'articolo 10, fa presente che il parere contrario sulle stesse espresse non è il frutto di una scelta assunta con superficialità o leggerezza, bensì deriva dal fatto che allo stato attuale non è possibile prevedere per il complesso delle regioni italiane colpite da calamità o eventi atmosferici di carattere avverso interventi analoghi a quelli predisposti in favore della regione Puglia. Assicura tuttavia che da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare sussiste la piena disponibilità alla individuazione di adeguate soluzioni alle diverse questioni emergenziali dianzi richiamate.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Benedetti 6.2 e Fornaro 6.1,

gli articoli premissivi Critelli 010.06, Incerti 010.04, Ferro 010.08 e 010.09, gli identici articoli premissivi Bignami 010.010 e Ciaburro 010.11, nonché gli articoli premissivi Bignami 010.012, 010.013 e 010.014, Cardinale 010.05 e 010.07, Spena 010.015.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sugli emendamenti Nevi 10.7, 10.6 e 10.5, nonché sugli identici emendamenti Schullian 10.1, Lucaselli 10.3, Gadda 10.4, Nevi 10.9 e Ciaburro 10.10.

Avverte che l'articolo aggiuntivo L'Abbate 10.048, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.01 e Gadda 10.010, nonché l'articolo aggiuntivo Nevi 10.020, si intendono accantonati, per svolgere un approfondimento sulle coperture finanziarie. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Nevi 10.025 è stato ritirato dal presentatore.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Viviani 10.034, mentre esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Cenni 10.05, Parentela 10.015, Martina 10.012, Nevi 10.023 e Viviani 10.035, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Formula, invece, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Alemanno 10.016; esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nevi 10.028 e Spena 10.022.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli emendamenti Nevi 10.7, 10.6 e 10.5, nonché gli identici emendamenti Schullian 10.1, Lucaselli 10.3, Gadda 10.4, Nevi 10.9 e Ciaburro 10.10.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034.

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034.

Federico FORNARO (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034 (*vedi allegato*).

Susanna CENNI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 10.05, a sua prima firma, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Martina 10.012, di cui è cofirmataria, avente ad oggetto misure volte a garantire la trasparenza dei rapporti di filiera e l'equità dei prezzi fissati nei contratti di cessione di prodotti agricoli, dichiara di non accettare la riformulazione proposta dal relatore. Osserva, infatti, che sebbene tale riformulazione recepisca alcune istanze emerse dalle audizioni e rappresenti un significativo passo in avanti nella direzione del modello adottato dal precedente Governo per il latte bovino, la disciplina prevista nell'articolo aggiuntivo Martina 10.012 è più avanzata. Tale proposta emendativa delinea, infatti, un modello più avanzato per quanto riguarda il sistema di determinazione dei prezzi, prevedendo anche l'istituzione dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'ISMEA.

Paolo PARENTELA (M5S), Raffaele NEVI (FI) e Lorenzo VIVIANI (Lega) accettano la riformulazione proposta dal relatore dei rispettivi articoli aggiuntivi 10.015, 10.023 e 10.035.

Susanna CENNI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Martina 10.012, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Cenni 10.05, Parentela 10.015, Nevi 10.023 e Viviani 10.035 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Paolo PARENTELA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Alemanno 10.016, di cui è cofirmatario.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Nevi 10.028, chiede al relatore di conoscere il motivo per il quale l'esame di tale proposta emendativa non sia stato svolto congiuntamente a quello dell'articolo aggiuntivo Viviani 10.034, concernente il sistema di anticipazione agli agricoltori delle somme dovute nell'ambito dei regimi PAC.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa presente che mentre l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034 concerne il sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito degli aiuti previsti dalla Politica agricola comune (PAC), e fa quindi riferimento agli aiuti diretti, legati al I Pilastro della PAC, l'articolo aggiuntivo Nevi 10.028 concerne le anticipazioni dell'erogazione dei contributi relativi ai Piani di sviluppo rurale (PSR), che sono legati al II Pilastro e sono soggetti a procedure più complesse. Ciò fermo restando che le regioni hanno la facoltà di anticipare o di accelerare le procedure di erogazione dei contributi.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Nevi 10.028 e Spena 10.022.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Luca De Carlo 11.1 e Cenni 11.4, nonché sugli emendamenti Lucaselli 11.2 e Cenni 11.3; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Parentela 11.5, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime poi parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11.014 e Gadda 11.020, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.02, Luca De Carlo 11.016 e Gadda 11.022, e sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11.017 e Incerti 11.023. Esprime parere favorevole, a condizione che siano

riformulati nei termini riportati in allegato, sull'articolo aggiuntivo Viviani 11.029, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Luca De Carlo 11.013 e Critelli 11.026 (*vedi allegato*). Esprime, infine, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Carretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Luca De Carlo 11.1 e Cenni 11.4.

Maria Cristina CARETTA (FdI) sottoscrive l'emendamento Lucaselli 11.2.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 11.2.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sull'emendamento 11.3 a sua prima firma, chiede al relatore di rivedere il parere espresso su tale emendamento, considerando che esso recepisce una istanza manifestata dai rappresentanti delle regioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, alla luce del fatto che anche alle regioni sono attribuite competenze in materia di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, ritiene di poter modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Cenni 11.3, esprimendo sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 11.3 (*vedi allegato*).

Paolo PARENTELA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 11.5, a sua prima firma.

Daniela CARDINALE (PD) e Maria SPENA (FI) sottoscrivono l'emendamento Parentela 11.5.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 11.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11.014 e Gadda 11.020, nonché gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.02, Luca De Carlo 11.016 e Gadda 11.022.

Federico FORNARO (LeU), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 11.03 che, come le identiche proposte emendative presentate da altri gruppi parlamentari, concerne l'esonero dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli per le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui al decreto-legge in esame, nonché per le imprese operanti nel settore della suinicoltura, si domanda quali siano le ragioni del parere contrario espresso dal relatore. Osserva, infatti, che si tratta di misure già adottate con riferimento ad altri settori produttivi e che la copertura finanziaria richiesta per tali misure è piuttosto esigua.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.023, a sua prima firma, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Fornaro e invita il relatore a riconsiderare il parere espresso.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa presente di aver cercato, insieme al rappresentante del Governo, di accogliere il maggior numero possibile di proposte emendative presentate da gruppi di opposizione. Pur concordando con le osservazioni svolte dai colleghi Fornaro e Incerti, ritiene di dover confermare il parere contrario unicamente per ragioni legate alla mancanza di copertura finanziaria delle misure proposte.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11.017 e Incerti 11.023.

Lorenzo VIVIANI (Lega), Luca DE CARLO (FdI) e Francesco CRITELLI (PD) accettano la riformulazione proposta dal relatore dei rispettivi articoli aggiuntivi 11.029, 11.013 e 11.026.

Paolo PARENTELA (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Viviani 11.029.

Federico FORNARO (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Critelli 11.026.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.029, Luca De Carlo 11.013 e Critelli 11.026 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), nonché gli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Caretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.1, esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 12.6 e Viviani 12.11. Esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12. Esprime parere favorevole, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato, sugli identici emendamenti Gagliardi 12.8 e Viviani 12.13 (*vedi allegato*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 12.16. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Paita 12.20, che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Braga 12.16. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 12.9 e Viviani 12.14, esprime parere contrario sugli emendamenti Paita 12.18, 12.21 e 12.22; esprime parere favorevole sull'emendamento Gadda 12.15, nonché sugli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Braga 12.17, esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.3, esprime invece parere favorevole sull'e-

mendamento Paita 12.19 e parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.4.

In considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che si riserva di convocare alle ore 14.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni e comunica che i gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono pervenuti ulteriori pareri sul provvedimento in esame e che, in particolare, hanno espresso parere favorevole con osservazioni la Commissione lavoro e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte che non

sono ancora pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia.

Avverte di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 4.10 che ricomprende parte delle proposte emendative presentate all'articolo 4. Propone che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti sia fissato alle ore 15.30 di oggi.

Avverte altresì che, per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi L'Abbate 10.048, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.01 e Gadda 10.010 e l'articolo aggiuntivo Nevi 10.020, il parere è favorevole purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Avverte che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 12 e, modificando i pareri precedentemente espressi, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 12.16, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sugli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), e sugli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10 purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico FORNARO (LeU) ritira l'emendamento Pastorino 12.1 di cui è cofirmatario.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Braga 12.16 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Braga 12.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), gli identici emendamenti Gagliardi 12.6 e Viviani 12.11 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Pastorino 12.2.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gagliardi 12.8 e Viviani 12.13 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.8 e Viviani 12.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Paita 12.20 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Braga 12.16 nel testo riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.9 e Viviani 12.14 (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti Paita 12.18, 12.21 e 12.22.

La Commissione approva l'emendamento Gadda 12.15 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Braga 12.17.

Federico FORNARO (LeU) ritira l'emendamento Pastorino 12.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Paita 12.19 (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LeU) dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento Pastorino 12.4, di cui è cofirmatario, rilevando come esso sia volto a prevedere tempi certi per la conclusione della bonifica del sito dello stabilimento Stoppani e ricordando come si tratti di una vicenda che si trascina da lungo tempo. Rileva, peraltro, che l'emendamento in esame non reca oneri finanziari.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa presente come il parere contrario si fonda sull'inopportunità di fissare un termine perentorio per la conclusione della bonifica e invita i presentatori a ritirare l'emendamento e a valutare la possibilità di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare durante l'esame in Assemblea.

Federico FORNARO (LeU) si dichiara disponibile ad accogliere una eventuale proposta di riformulazione dell'emendamento Pastorino 12.4, di cui è cofirmatario, nel senso di estendere il termine di tre mesi da esso previsto.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, rileva come allo stato non sia possibile individuare un termine congruo e ribadisce l'invito al ritiro.

Federico FORNARO (LeU) non accoglie l'invito al ritiro ed insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 12.4.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 8, precedentemente accantonate, quanto all'emendamento Gadda 8.21, esprime parere favorevole sul comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 18-*bis*, commi

1, 2, 3, sostanzialmente riproducono il contenuto dell'emendamento L'Abbate 8.32; esprime parere favorevole sul comma 4 in quanto riproduttivo del decreto-legge; esprime parere contrario sui commi 5 e 6; propone l'accantonamento dei commi 7, 8, 9 e 10 in quanto relativi a materie che saranno successivamente esaminate; esprime, infine, parere contrario sui commi 11 e 12.

Maria Chiara GADDA (PD) rileva come l'emendamento L'Abbate 8.32 differisca dal suo emendamento 8.21 che, tra l'altro, essendo interamente sostitutivo dell'articolo è il primo in ordine di votazione. Insiste dunque affinché il suo emendamento sia posto in votazione per primo.

Federico FORNARO (LeU), intervenendo sull'ordine dei lavori, attesa la complessità e l'importanza della materia trattata dall'articolo 8 e in considerazione del fatto che alle 15 è prevista la ripresa della seduta dell'Assemblea, propone che in questa fase ci si limiti all'espressione dei pareri, rinviando le votazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 8 alla seduta che si terrà dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea.

Filippo GALLINELLA, *presidente* e relatore, concorda con la proposta del deputato Fornaro. Proseguendo nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cunial 8.6 e 8.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 8.32, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cunial 8.2 e 8.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 8.39, a condizione che sia riformulato al fine renderlo identico all'emendamento L'Abbate 8.32 (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti D'Attis 8.34 e Ciaburro 8.40. Esprime parere di invito al ritiro sull'e-

mendamento Cenni 8.22 rilevando come peraltro esso verrebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Gadda 8.21.

Maria Chiara GADDA (PD) rileva come al fine di determinare l'assorbimento dell'emendamento Cenni 8.22 sia necessaria una riformulazione del suo emendamento 8.21.

Filippo GALLINELLA, *presidente* e relatore, assicura che l'osservazione formulata dalla deputata Gadda sarà oggetto di approfondimento. Proseguendo nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro dell'emendamento Nevi 8.33. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Muroni 8.7 e 8.8. Esprime parere contrario sull'emendamento Cunial 8.4, rilevando peraltro come esso risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nevi 8.35, che peraltro risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32.

Maria Chiara GADDA (PD) rileva come l'emendamento Nevi 8.35 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo emendamento 8.21.

Filippo GALLINELLA, *presidente* e relatore, assicura che anche tale questione sarà oggetto di approfondimento. Esprime parere contrario sull'emendamento Cunial 8.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 8.27, che peraltro risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fornaro 8.18 e Ferro 8.28, nonché degli identici emendamenti D'Attis 8.37 e Ciaburro 8.42. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ubaldo Pagano 8.30 e Muroni 8.15, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito

al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Muroni 8.16, Fornaro 8.20, D'Attis 8.36 e Ciaburro 8.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fornaro 8.19, rilevando peraltro come esso risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 8.23 e 8.24.

Maria Cristina CARETTA (FdI) sottoscrive e ritira l'emendamento Ferro 8.26.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fornaro 8.17, che risulterebbe tuttavia assorbito dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ubaldo Pagano 8.29, Gadda 8.25. Formula poi un invito al ritiro dell'emendamento Zolezzi 8.31 e della parte principale dell'articolo aggiuntivo Gadda 8.04, ed un parere favorevole sulla parte consequenziale di tale proposta emendativa, che risulterebbe peraltro preclusa dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Golinelli 8.03 e Fornaro 8.06, nonché dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 8.05.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che, come da accordi, la Commissione passerà ora ad esaminare le proposte emendative precedentemente accantonate, iniziando da quelle relative all'articolo 3, e che la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8 avrà luogo nella seduta convocata dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento Cillis 3.38, ribadisce, come osservato nella seduta di ieri, che l'eventuale approvazione di tale pro-

posta emendativa comporterebbe, a suo avviso, un accesso indiscriminato ai dati registrati nella banca dati del SIAN relativi ai primi acquirenti di latte crudo da parte dei produttori di latte. Ritiene pertanto che l'emendamento in esame si ponga in contrasto con l'esigenza di tutelare la libera attività di impresa e la libertà di concorrenza e invita il relatore a riconsiderare il parere espresso su tale proposta emendativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ritiene di confermare il parere favorevole sull'emendamento Cillis 3.38, tenuto conto che la libertà d'impresa e di concorrenza sono già tutelate da norme vigenti nell'ordinamento e che si impongono, pertanto, anche nella fattispecie in esame, senza necessità di richiamarle.

Maria Chiara GADDA (PD) ribadisce la necessità di limitare la formulazione, a suo avviso troppo generica, dell'emendamento Cillis 3.38 che, ove approvato, consentirà alle aziende di accedere a qualsiasi tipologia di dato registrato nella banca dati del SIAN dai primi acquirenti di latte crudo.

Luciano CILLIS (M5S) fa presente che i dati registrati dai primi acquirenti di latte crudo, ai quali potranno avere accesso i produttori di latte, sono dati aggregati relativi ai quantitativi di latte italiano ed estero importato nel nostro Paese. Non ravvisa pertanto alcun rischio di violazione della libertà di impresa e di concorrenza tra le imprese, né della riservatezza dei dati delle stesse, come invece sostenuto dall'onorevole Gadda.

Maria Chiara GADDA (PD), alla luce delle considerazioni svolte dall'onorevole Cillis, invita il relatore a proporre una riformulazione dell'emendamento Cillis 3.38, volta a specificare che la facoltà di consultare i dati registrati nella banca dati del SIAN attiene ai soli dati aggregati. Ritiene infatti che tale specificazione sia necessaria per evitare che sorgano dubbi in sede applicativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, tenuto conto del dibattito svolto, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cillis 3.38.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento Incerti 3.22, di cui è cofirmataria, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, ribadisce, come espresso nella seduta di ieri, di non comprendere le ragioni di tale valutazione. Ritiene infatti che il parere contrario denoti un atteggiamento contraddittorio da parte della maggioranza che, da un lato, propone dei provvedimenti volti alla semplificazione burocratica, mentre dall'altro lato, non accettando l'emendamento in esame sposta sulle imprese l'onere della burocrazia. È noto infatti che la pubblica amministrazione non sia ancora dotata di banche dati condivise tra i suoi diversi uffici.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, in considerazione dell'osservazione svolta dall'onorevole Gadda, dispone nuovamente l'accantonamento dell'emendamento Incerti 3.22 e degli identici emendamenti Schullian 3.17, Caretta 3.33 e Nevi 3.49, che vertono sullo stesso oggetto. Con riferimento all'emendamento Schullian 3.15, riconsiderando il parere formulato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.15, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 3.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti a sua prima firma 3.13 e 3.14.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 4 restano accantonati.

Propone pertanto di esaminare l'articolo aggiuntivo L'Abbate 10.048, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.01 e Gadda 10.010, nonché l'articolo aggiuntivo Nevi 10.020, accantonati nella seduta antimeridiana. Con riferimento a tali proposte emendative, esprime parere favorevole purché siano riformulate al fine di inserirvi un'idonea copertura, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), Federico FORNARO (LeU), Maria Chiara GADDA (PD) e Raffaele NEVI (FI) accettano la riformulazione proposta dal relatore dei rispettivi articoli aggiuntivi.

Lorenzo VIVIANI (Lega) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo L'abbate 10.048.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 10.048, Fornaro 10.01, Gadda 10.010 e Nevi 10.020 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 16.55.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto.

C. 1718 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di riprendere l'esame degli emendamenti, avverte di aver presentato un nuovo articolo aggiuntivo 8.100, recante lo stanziamento di una somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a copertura del Piano straordinario per la rigenerazione del Salento.

In assenza di obiezioni, ritiene che si possa rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti.

La Commissione riprende, quindi, l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Avverte che, avendo l'onorevole Golinelli accettato la proposta di riformulazione, il suo emendamento 8.39 deve intendersi identico all'emendamento L'Abbate 8.32 (*vedi allegato*).

Precisa che l'onorevole Gadda ha chiesto che l'emendamento 8.21, a sua prima firma, venga posto in votazione per parti separate, al fine di votare distintamente quelle su cui vi è parere favorevole da quelle su cui vi è parere contrario.

Al riguardo, ricorda di avere formulato parere favorevole sul comma 1, lettera *a*), capoverso Articolo 18-*bis*, commi 1, 2 e 3. Fa presente che il parere sul comma 4 è favorevole in quanto riproduttivo del decreto-legge. Esprime parere favorevole sul comma 1, lettera *b*), purché sia riformulato come comma 2 di un nuovo articolo 8-*ter*, recante alla rubrica misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*. Fa presente inoltre che il parere sul comma 2 è favorevole in quanto riproduttivo del decreto-legge. Esprime poi parere favorevole sul comma 3, lettera *b*), purché riformulato come

comma 1 di un nuovo articolo 8-*ter* recante alla rubrica misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* e purché siano espunte le parole da « a condizione che » fino alla fine del comma.

Chiede alla collega Gadda se intenda accettare tale ultima proposta di riformulazione.

Maria Chiara GADDA (PD) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del comma 3, lettera *b*), del suo emendamento 8.21.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, sempre con riferimento all'emendamento Gadda 8.21, esprime parere contrario sui commi 4, 5 e 6 e avverte che i commi da 7 a 10 si intendono accantonati, in quanto afferenti al tema dei frantoi, mentre esprime parere contrario sui commi 11 e 12.

La Commissione, con votazioni per parti separate, approva le parti dell'emendamento Gadda 8.21 sulle quali il relatore ha espresso parere favorevole, identiche a quelle degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*), mentre respinge le parti dell'emendamento Gadda 8.21 sulle quali il relatore ha formulato parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cunial 8.6 e 8.1 e approva le rimanenti parti degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 (*nuova formulazione*) e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*) che non erano state votate unitamente all'emendamento Gadda 8.21 (*vedi allegato*).

La Commissione respinge gli emendamenti Cunial 8.2 e 8.3 e gli identici emendamenti D'Attis 8.34 e Ciaburro 8.40.

Maria Chiara GADDA (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Cenni 8.22.

La Commissione respinge gli emendamenti Nevi 8.33 e Muroi 8.7 e 8.8.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Cunial 8.4 è precluso dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32 e che gli emendamenti Nevi 8.35 e Ferro 8.27 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cunial 8.5, gli identici emendamenti Fornaro 8.18 e Ferro 8.28, nonché gli identici emendamenti D'Attis 8.37 e Ciaburro 8.42.

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 8.30 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Federico FORNARO (LeU), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Muroi 8.15.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 8.30 e Muroi 8.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione respinge gli emendamenti Muroi 8.16, Fornaro 8.20, D'Attis 8.36 e Ciaburro 8.41.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Fornaro 8.19 è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*).

Maria Chiara GADDA (PD) chiede di riconsiderare il parere contrario di Governo e relatore sull'emendamento a propria firma 8.23, dal momento che anche la Ministra per il Sud, Barbara Lezzi, ha evocato l'istituzione in Puglia di Zone economiche speciali nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 8.23.

Maria Chiara GADDA (PD) ritira l'emendamento 8.24, a sua prima firma.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferro 8.26 e Nevi 8.38.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Fornaro 8.17 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*).

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Ubaldo Pagano 8.29, mentre insiste per la votazione dell'emendamento 8.25, a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 8.25.

Paolo PARENTELA (M5S) ritira l'emendamento Zolezzi 8.31, di cui è cofirmatario.

Maria Chiara GADDA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 8.04, a sua prima firma.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) e Federico FORNARO (LeU) ritirano i rispettivi identici articoli aggiuntivi 8.03 e 8.06.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo 8.05, a sua prima firma.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del relatore 8.100, rileva che nel corso della giornata sono stati respinti emendamenti che prevedevano risarcimenti alle aziende agricole ubicate in diverse regioni che hanno subito gravi danni derivanti da eccezionali gelate e calamità naturali, a causa della mancanza di copertura e della indisponibilità di risorse. Esprime quindi disappunto per le modalità con le quali è stato presentato l'emendamento in esame, evidenziando che il Governo avrebbe dovuto valutare con più attenzione le proposte emendative della minoranza.

Federico FORNARO (LeU) sottolinea che è stato respinto, per mancanza di copertura, l'emendamento a propria firma 8.20, che prospettava un Piano di rilancio di medio-lungo periodo per il settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, da finanziare con 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Esprime dunque stupore per il fatto che l'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore individua la cifra significativa di 300 milioni di euro, sottolineando che sarebbe stato opportuno anticiparne il contenuto durante l'esame del provvedimento, in una dialettica corretta tra maggioranza e opposizione.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, scusandosi per le modalità di presentazione del suo articolo aggiuntivo 8.100, precisa che le risorse stanziare, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, sono state individuate nel corso della giornata. Trattandosi di un Piano straordinario per sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura del Salento, auspica che tutti i gruppi parlamentari possano approvare il suo articolo aggiuntivo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE precisa che le risorse del Fondo sviluppo e coesione possono essere utilizzate solo per investimenti e non per risarcimenti e che vengono stanziare solo per gli anni 2020 e 2021, a seguito di una pianificazione che verrà definita nel 2019. Segnala che tale stanziamento è conseguente a una serie di incontri tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, l'ultimo dei quali si è svolto presso la prefettura di Lecce.

Marzio LIUNI (Lega) rileva che l'intervento ha natura straordinaria, in quanto l'evento che lo giustifica ha un rilievo fuori dal comune. Il batterio *Xylella fastidiosa* ha, infatti, raso al suolo la metà degli ulivi presenti in Puglia, imponendo quindi ora un'imponente opera di piantumazione.

Federico FORNARO (LeU), pur esprimendo apprezzamento per la consistenza delle risorse stanziare, ribadisce che, in

un'ottica di rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione, sarebbe stato più opportuno che il relatore avesse formulato un invito al ritiro dell'emendamento a propria firma 8.20, anziché il parere contrario con conseguente reiezione dello stesso.

Raffaele NEVI (FI) si associa alle considerazioni del collega Fornaro, ricordando che anche il suo gruppo aveva presentato un emendamento analogo che stanziava 500 milioni di euro. Esprime tuttavia apprezzamento per la decisione di impegnare risorse così significative.

Maria Chiara GADDA (PD), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Fornaro e Incerti, stigmatizza la tempistica con la quale è stato presentato l'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore, considerando anche che, dalle dichiarazioni rese della sottosegretaria Pesce, è emerso che le misure contenute nell'articolo aggiuntivo in esame sono state in più occasioni discusse dal Governo con i rappresentanti dei territori interessati. Osserva, quindi, che il Governo avrebbe dovuto condividere tale proposta emendativa con la Commissione con una tempistica più consona alla rilevanza delle misure in discussione. Ciò anche alla luce dell'atteggiamento collaborativo tenuto dai gruppi di opposizione del corso dell'esame del decreto-legge.

In relazione allo stanziamento dei 300 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, dopo aver richiamato quanto affermato dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame riguardo alle coperture finanziarie, domanda se si tratti di risorse effettivamente aggiuntive o, invece, di risorse che in realtà sono state già stanziare e delle quali il Governo ha modificato la destinazione. Ritiene, pertanto, che la rappresentante del Governo debba chiarire tale aspetto.

Silvia BENEDETTI (Misto) evidenzia che le risorse previste dall'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore sono quelle del Fondo Sviluppo e Coesione istituito dal

Governo Letta con la legge di bilancio 2014 e ripartite in una diversa percentuale tra le regioni del Sud e del Nord Italia.

Maria Cristina CARETTA (FdI) alla luce della presentazione dell'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore, per il quale il Governo ha individuato risorse per un ammontare pari a 300 milioni di euro, stigmatizza la reiezione di una analoga proposta emendativa presentata dal suo gruppo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE, rispondendo alla richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Gadda, fa presente che le risorse stanziare a copertura dell'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore sono aggiuntive rispetto a quelle previste nel decreto-legge in esame. Precisa che tali risorse afferiscono al Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che le ripartisce nella misura dell'80 per cento a favore delle regioni del Sud Italia e per il restante 20 per cento per le regioni del Nord Italia. Fa presente, inoltre, che l'individuazione di tali risorse deriva da un'analisi delle economie che sono state realizzate dalla quale sono emerse delle disponibilità.

La Commissione approva l'emendamento 8.100 del relatore (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 conferma il parere favorevole espresso sull'emendamento Cillis 3.38.

La Commissione approva l'emendamento Cillis 3.38 (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LeU), preso atto dell'approvazione dell'emendamento Cillis 3.38 sul quale, associandosi alle considerazioni in precedenza svolte dall'onorevole Gadda, ha espresso forti perplessità, suggerisce al relatore di svolgere comunque degli approfondimenti sulle implicazioni connesse a tale approvazione in vista del-

l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Incerti 3.22 e gli identici Schullian 3.17, Caretta 3.33 e Nevi 3.49.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, avverte che l'emendamento Golinelli 4.5 è stato ritirato dal presentatore ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fornaro 4.1 e Cenni 4.12, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Golinelli 4.14 e Fornaro 4.15, nonché sugli emendamenti Nevi 4.13, Fornaro 4.3, Golinelli 4.4 e sugli identici articoli aggiuntivi Viviani 4.05, Nevi 4.07 e Cenni 4.06.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fornaro 4.1 e Cenni 4.12 e approva l'emendamento 4.10 del relatore (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.10 del relatore, risultano assorbiti gli identici emendamenti Golinelli 4.14 e Fornaro 4.15, nonché gli emendamenti Nevi 4.13, Fornaro 4.3, Golinelli 4.4.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Viviani 4.05, Nevi 4.07 e Cenni 4.06 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04, precedentemente accantonato.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) rappresenta l'esigenza di svolgere un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo 6.04 a sua prima firma.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta dell'onorevole L'Abbate sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 17.30 è ripresa alle 18.50.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), sull'emendamento Incerti 7.2, sull'emendamento D'Attis 7.28 e sull'emendamento Gemmato 7.13, tutti recanti misure a sostegno dei frantoi, a condizione che siano riformulati in termini identici all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), in quanto relativamente a tale ultima proposta emendativa è stata individuata una copertura adeguata. Prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione e avverte che conseguentemente i predetti emendamenti riferiti all'articolo 7 saranno rinumerati come articoli aggiuntivi all'articolo 6.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico FORNARO (LeU) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Incerti 7.2, come riformulato.

La Commissione approva le identiche proposte emendative L'Abbate 6.04 (*nuova formulazione*), Incerti 6.05 (ex 7.2) (*nuova formulazione*), D'Attis 6.06 (ex 7.28) (*nuova formulazione*) e Gemmato 6.07 (ex 7.13) (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione di tali ultime proposte emendative, deve intendersi assorbita la parte dell'emendamento Gadda 8.21, riferita alle misure a sostegno dei frantoi, che era stata precedentemente accantonata. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, esprime parere di invito al ritiro sull'emendamento Cenni 7.4, facendo presente che tale parere è motivato dal fatto che non è stato possibile individuare un'adeguata copertura finanziaria.

Maria Chiara GADDA (PD) esprime rammarico per il fatto che non si siano reperite risorse per il settore olivicolo-oleario della Toscana. Ritira l'emendamento Cenni 7.4, riservandosi di porre nuovamente la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che anche la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia hanno espresso i pareri di competenza, pronunciando la prima parere favorevole con due osservazioni e la seconda parere favorevole.

Avverte quindi che, in qualità di relatore, ha presentato gli emendamenti 12.100 e 13.100 diretti a recepire le condizioni, poste dalla Commissione Bilancio, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e raccomanda l'approvazione dei predetti emendamenti.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 12.100 e 13.100.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 12.100 e 13.100 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione si in-

tende autorizzata al coordinamento formale del testo e propone alla Commissione di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedi-

mento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti.

3. 38. Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento.

3. 15. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: ruoli emessi dall'AGEA aggiungere le seguenti: o dalle regioni

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso 10-quater, dopo le parole: ruoli emessi dall'AGEA aggiungere le seguenti: o dalle regioni

al medesimo comma 1, dopo il capoverso 10-quater aggiungere i seguenti:

10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

4. 10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)

1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.

2. Il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria qualora si verificano situazioni di emergenza.

***4. 05.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

***4. 07.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

***4. 06.** Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)

1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato

rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e di calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

***6. 04.** *(Nuova formulazione)* L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino

***6. 05** (ex 7. 2.) *(Nuova formulazione)* Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano, Fornaro.

***6. 06** (ex 7. 13.) *(Nuova formulazione)* Gemmato, Luca De Carlo.

***6. 07** (ex 7. 28) *(nuova formulazione)* D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.

7. 41. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.

***7. 25.** Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.

***7. 23.** (Nuova formulazione) Benedetti, Schullian.

***7. 3.** (Nuova formulazione) Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

***7. 27.** (Nuova formulazione) D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

***7. 12.** (Nuova formulazione) Gemmato, Luca De Carlo.

***7. 1.** (Nuova formulazione) Fornaro.

ART. 8.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi no-

civi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di

emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);

b) dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta, le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

8. 21. (Nuova formulazione) Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo

precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);

b) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000 ».

Art. 8-ter.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il

proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articolo 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di valutazione di incidenza ambientale.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta, le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « patrimonio comunale » sono inserite le seguenti: « nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati

al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* ».

***8. 32.** (Nuova formulazione) L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

***8. 39.** (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regola le procedure. Le parti legnose come branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti site in zona delimitata ai sensi della decisione (UE) 789/2015 e successive modificazioni e integrazioni possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area ».

8. 30. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Gadda.

8. 15. (Nuova formulazione) Muroni, Fornero.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

8. 100. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,

9. 6. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti *con le seguenti:* di tutte le disposizioni stabilite.

9. 12. Il Relatore.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, compresi quelli in deroga alla lettera b), previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai lavoratori agricoli di cui al primo periodo è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente. Il medesimo

beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

***10. 048.** *(Nuova formulazione)* L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

***10. 01.** *(Nuova formulazione)* Fornaro, Muroni.

***10. 010.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

***10. 020.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento del-

l'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Ciminò, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« Articolo 10-bis – (*Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari*) – 1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per

la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia inte-

resse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario. ».

***10. 05.** (Nuova formulazione) Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

***10. 015.** (Nuova formulazione) Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

***10. 023.** (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

***10. 035.** (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito *dei regimi* di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

ART. 11.

Al comma 1 dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti; sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

11. 3. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentite le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.

11. 5. (Nuova formulazione) Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori, di garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Commissioni uniche nazionali attive nel settore suinicolo, rafforzare i rapporti di filiera, aumentare l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore, migliorare la qualità e il benessere animale, promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo nazionale per la suinicoltura con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

***11. 029.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo

Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

***11. 013.** *(Nuova formulazione)* Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

***11. 026.** *(Nuova formulazione)* Critelli, Gadda, Cenni, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

CAPO III-bis

MISURE A SOSTEGNO
DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1,

lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, *u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia

minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera *a)*, le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

****11. 05.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

****11. 010.** Fornaro.

****11. 019.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Acquaroli.

****11. 027.** D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas.

****11. 030.** Benedetti.

****11. 033.** L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

****11. 038.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui alla suddetta ordinanza » aggiungere le seguenti: « , compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto »;

12. 16. *(Nuova formulazione)* Braga, Burratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Paita, Gadda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. fino a: le competenze maturate e non corrisposte; con le seguenti: di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi

di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;

***12. 6.** Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita

***12. 11.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, » aggiungere le seguenti: « previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo ».

****12. 7.** *(Nuova formulazione)* Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita

****12. 12.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « di indire, ove ritenuto necessario, conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quarter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso

sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. ».

***12. 8.** (Nuova formulazione) Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita.

***12. 13.** (Nuova formulazione) Viviani, Bubbisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: poste a tal fine *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili procapite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

****12. 9.** Gagliardi, Nevi, Pastorino.

****12. 14.** Viviani, Bubbisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

All'articolo 12, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo, *con le seguenti:* All'attuazione del presente articolo.

12. 100. Il Relatore.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, *aggiungere le seguenti:*, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: me-

desime finalità *con le seguenti:* finalità di cui al presente comma.

12. 15. Gadda, Braga, D'Alessandro, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas, Paita, Vazio, Bonomo, Fregolent, Gariglio, Giorgis, Lepri, Enrico Borghi, Gribaudo.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati » *con le seguenti:* « per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1 ».

***12. 5.** (Nuova formulazione) Gagliardi, Nevi, Pastorino.

***12. 10.** (Nuova formulazione) Viviani, Bubbisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 19. Paita, Braga, Gagliardi, Gadda.

ART. 13

All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: conseguenti all'attuazione del presente decreto.

13. 100. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110
Sull'ordine dei lavori	109

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074 Ruocco.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la VI Commissione (Finanze) ha trasmesso un nuovo testo della proposta di legge C. 1074 Ruocco, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente e che pertanto l'esame della medesima proseguirà su tale testo, di cui illustrerà i contenuti in sostituzione del

relatore, Filippo Scerra, impegnato in una missione all'estero.

Ricorda, peraltro, che la discussione del provvedimento è inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 prossimo e che pertanto, anche in relazione ai tempi di esame stabiliti dalla Commissione di merito, che intenderebbe conferire il mandato al relatore oggi stesso, il parere dovrà essere reso, al più tardi, entro la seduta già prevista per oggi, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Illustrando i contenuti del provvedimento all'esame, osserva preliminarmente che si tratta di una proposta di legge di origine parlamentare che conteneva un vasto articolato di semplificazione fiscale e di sostegno alle attività economiche.

Durante l'esame referente, il testo originario ha subito notevoli modificazioni, pur senza perdere la caratterizzazione di provvedimento volto ad alleggerire gli adempimenti fiscali dei contribuenti.

Segnala che il testo trasmesso dalla Commissione Finanze si compone attualmente di 37 articoli, molti dei quali aggiunti mediante proposte emendative ap-

provate, pur in presenza di altrettante proposte soppressive, accolte dalla Commissione referente.

Sottolinea che il nuovo articolo 01 modifica il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, e prevede che la fattura debba essere emessa entro 15 giorni dal momento dell'operazione soggetta ad IVA e non più entro 10 giorni.

Sempre in materia di IVA, il nuovo articolo 1 prevede che la dichiarazione trimestrale inerente all'ultimo trimestre dell'anno possa essere resa insieme con la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Ancora in materia di IVA, il nuovo articolo 2-*bis* prevede che possa essere ceduto non solo il credito IVA annuale ma anche quello trimestrale. Alle dichiarazioni IVA si riferisce anche l'articolo 8, che prevede semplificazioni varie.

Segnala che l'articolo 1-*bis* attiene all'imposta sul reddito e prevede, per coloro che intendono accedere al cosiddetto regime forfettario, che gli oneri informativi non devono comprendere dati ed informazioni già presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate.

Sottolinea che l'articolo 3, anch'esso riscritto in sede referente, vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere al contribuente informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria.

Rileva che l'articolo 3-*bis* inerisce all'intermediario che trasmette in via telematica dichiarazioni o comunicazioni. All'atto di conferirgli l'incarico il contribuente o il sostituto d'imposta possono dare incarichi plurimi a fronte di un unico impegno a trasmettere.

Osserva che l'articolo 4, modificato in sede referente, amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24. È stata, inoltre, modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, dispo-

nendo che il versamento sia effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

Evidenzia che gli articoli 5, 5-*bis* e 18-*bis* concernono le locazioni di immobili a canone agevolato. L'articolo 5 prevede che il contratto è rinnovato tacitamente per due anni in mancanza di disdetta. L'articolo 5-*bis* prevede che non occorra la comunicazione della proroga del regime fiscale della «cedolare secca». L'articolo 18-*bis* elimina gli obblighi dichiarativi inerenti al possesso dei requisiti, per gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta e per quelli dati in locazione a canone concordato, per fruire delle agevolazioni IMU e Tasi.

Segnala che il nuovo articolo 6-*bis* prevede che la dichiarazione IMU/TASI sia trasmessa non già entro il 30 giugno ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Rileva che l'articolo 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale. Evidenzia che l'articolo 6-*quater*, introdotto in sede referente, estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica, ferma restando la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Osserva che l'articolo 7 prevede la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di effettuare l'autocertificazione di compensi ricevuti inferiori alla franchigia dalla tassazione, mentre l'articolo 7-*bis* contiene norme di favore fiscale per le associazioni con fini assistenziali.

Fa presente che l'articolo 9-*bis* riguarda invece la facoltà per gli enti locali di subordinare il rilascio di licenze, auto-

rizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.

Rammenta che gli articoli 10, 11, 11-*bis*, 13 e 14 contengono norme inerenti ai rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, alle verifiche e al contraddittorio, mentre l'articolo 18 inerisce all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, consentendo all'Agenzia delle entrate di verificarne l'assolvimento e l'articolo 18-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede poi un'estensione della disciplina del ravvedimento operoso.

Rileva che l'articolo 13-*bis*, introdotto in sede referente, esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Evidenzia che l'articolo 23 consente al contribuente – per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Rappresenta che l'articolo 24, integralmente sostituito in sede referente, intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

Evidenzia che l'articolo 24-*bis*, introdotto in sede referente, reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

Segnala che gli articoli dal 25 a 30 prevedono agevolazioni fiscali per la riapertura e per l'ampliamento di esercizi commerciali; in specie, l'articolo 29 pre-

vede che – a ogni modo – questi aiuti siano contenuti entro il limite delle direttive europee sul *de minimis*.

Evidenzia che l'articolo 31-*bis*, introdotto in sede referente, intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

Sottolinea che l'articolo 35 reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici compresi i rifugi alpini e che l'articolo 36-*bis* prevede la possibilità di pagare i diritti doganali con strumenti elettronici.

Osserva che le norme descritte recano una serie di misure puntuali sulla legislazione fiscale italiana. Evidenzia peraltro che, come è noto, l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea fissa il principio di attribuzione, per cui la medesima Unione europea non ha competenza in materie non attribuite dai Trattati. Sottolinea, in tal senso, che la disciplina di aspetti specifici relativi alla fiscalità domestica non rientra tra queste. Rileva, peraltro, che se per un verso il gettito IVA costituisce la base di una risorsa propria dell'Unione europea, per l'altro verso, e sul piano più generale, l'articolo 121 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche materia di interesse comune. Ritiene quindi che, in definitiva, sotto questo profilo indiretto, non sembrano esservi motivi di contrasto della disciplina prodotta dalla Commissione referente con l'ordinamento europeo.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che, alla luce della relazione svolta dal presidente e degli elementi forniti, il presidente, in sostituzione del relatore, potrebbe formulare una proposta di parere già nella seduta in corso riservandosi, in tal caso, di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni sulla richiesta formulata dal deputato Pettarin, in sostituzione del

relatore, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il presidente per il lavoro svolto, in sostituzione del relatore, e per la tempestività con la quale ha presentato la sua proposta di parere. Sottolinea che il gruppo Forza Italia ritiene positivo ogni intervento normativo finalizzato a semplificare l'attuale sistema fiscale, così complicato e gravoso per il contribuente. A titolo di esempio ricorda di aver ascoltato proprio questa mattina, in un intervento radiofonico, la rassegnata testimonianza di un artigiano del nord-est italiano che segnalava come, di fatto, la propria aliquota marginale di tassazione arrivi al 78 per cento dei suoi ricavi.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento all'esame anche se, osserva, avrebbe preferito che venisse cancellata quella parte della normativa, da lui personalmente ritenuta vergognosa, che impone ai contribuenti e alle imprese di pagare le tasse in anticipo sul reddito conseguito e cioè prima che tali redditi vengano effettivamente generati. Esprime, peraltro, l'auspicio che si possa effettivamente giungere, sia pure nel quadro del rispetto del dettato costituzionale relativo alla progressività dell'imposta da raggiungere attraverso un sistema di detrazioni fiscali, ad un sistema impositivo basato sulla *flat tax* che continua a ritenere l'unica soluzione possibile per gravare sul contribuente in maniera equa e supportare lo sviluppo delle attività economiche del Paese.

Filippo SENSI (PD) preannuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo

osservando che quello all'esame, come tutti i provvedimenti finora assunti dalla maggioranza e dal Governo, realizza l'opposto di quanto inizialmente ci si prefiggeva.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia il suo voto contrario ritenendo che il provvedimento in titolo rappresenti, di fatto, un aiuto agli evasori fiscali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, al termine delle votazioni a.m. dell'Assemblea, per l'esame ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73). Avverte in proposito, concorde la Commissione, che, qualora il predetto parere della Conferenza Stato-regioni non sia trasmesso per tempo, si riserva di procedere alla convocazione della seduta prevista per oggi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea e di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi ieri.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (Nuovo testo C. 1074 Ruocco).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1074 Ruocco, recante « Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	117
Alla XII Commissione della Camera: Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (esame ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. – Rel. on. Foscolo). Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	118
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	115
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione del professor Andrea Giovanardi, professore di diritto tributario presso l'Università di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 1074.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega) *relattrice*, ricorda che la proposta di legge è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame in sede referente e risulta, nel testo trasmesso, di notevoli dimensioni (35 articoli). Nel rinviare, per una descrizione maggiormente esaustiva del testo alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala come particolarmente significative le disposizioni di cui all'articolo 01 che modifica il termine per l'emissione della fattura (a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni, e non più 10, dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene

o di prestazione del servizio; all'articolo 1 che modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre (in particolare tale comunicazione potrà essere trasmessa insieme alla dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta); all'articolo 5 che reca una norma d'interpretazione autentica in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato (in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio); all'articolo 24, che intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali; all'articolo 31-*bis*, il quale intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso; all'articolo 35, che reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017).

Segnala che, per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, risulta poi d'interesse l'articolo 4, che amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24; è inoltre modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento; segnala ancora l'articolo 6-*bis* che sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno

successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo; l'articolo 9-*bis*, che consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive; l'articolo 18-*bis*, che elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

Rileva poi come sia d'interesse della Commissione il Capo III della proposta di legge, composto dagli articoli da 25 a 30, il quale introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. In particolare, l'articolo 26 individua le misure agevolative volte a favorire la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, disciplinate dal Capo III della proposta in esame; l'articolo 27 individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, mentre l'articolo 28 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici; l'articolo 29 sottopone la concessione dei benefici alla disciplina sugli aiuti di Stato cosiddetti *de minimis*.

Rileva che le disposizioni appaiono comunque tutte riconducibili alle esclusive competenze statali in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e); il provvedimento non appare pertanto presentare profili

problematici per quello che attiene le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il deputato Dario BOND (FI), nel dichiarare la sua condivisione di alcune disposizioni di semplificazione contenute nel provvedimento, si sofferma sull'articolo 14 del provvedimento che prevede che l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto. Al riguardo, si interroga se la norma significhi che chi è soggetto al controllo debba fornire la documentazione in formato cartaceo. In tal caso la norma costituirebbe un passo indietro che finirebbe per complicare la vita del contribuente piuttosto che agevolarla. Chiede pertanto alla Commissione di avviare una riflessione su questo tema ed eventualmente di inviare un richiamo alla Commissione di merito.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP) nel concordare con quanto dichiarato dal deputato Bond sottolinea che la disposizione dell'articolo 14 anziché agevolare le attività del contribuente finisce per complicarle. Ricorda di aver più volte proposto, nel corso della Legislatura, proposte emendative per far sì che i contribuenti non siano costretti a presentare più volte la stessa documentazione che, una volta acquisita dall'ente, non dovrebbe più poter essere richiesta.

La senatrice Donatella CONZATTI (FI-BP) ritiene il provvedimento un primo passo apprezzabile ma eccessivamente timido. Ricorda che al Senato è già stato presentato un disegno di legge per consentire i controlli della documentazione esclusivamente *on line*. Risulta necessario infatti che dopo la fatturazione elettronica siano messi in atto anche la conservazione elettronica dei registri ed i controlli informatici della documentazione.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega) *relatrice*, rileva come tali questioni attengano al merito del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, concorda con la relatrice sul fatto che tali questioni dovrebbero essere affrontate nelle Commissioni di merito.

Il deputato Dario BOND (FI) consapevole del fatto che si tratta di questioni di merito, insiste perché la Presidente rivolga un richiamo alle Commissioni di merito.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), pur concordando con le osservazioni svolte fa presente che si tratta di questioni di merito che non attengono alle competenze della Commissione per le questioni regionali.

Emanuela CORDA, *presidente*, dichiara che le discussioni svolte in Commissione restano comunque agli atti.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP) nella consapevolezza che non si tratta di competenza della Commissione per le questioni regionali ritiene tuttavia di grande utilità avere un confronto anche nel merito.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Il deputato Dario BOND (FI) dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) pur riconoscendo che il provvedimento apporta dei miglioramenti, dichiara il voto di astensione del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Alla XII Commissione della Camera: Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (esame ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. – Rel. on. Foscolo).

Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega) *relatrice*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2019, ha già espresso parere favorevole sul provvedimento, nel testo precedentemente trasmesso dalla XII Commissione. In sintesi, il provvedimento, che consiste di un unico articolo, al comma 1 riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).

Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono l'emicrania cronica e ad alta frequenza; la cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; la cefalea a grappolo cronica; l'emicrania parossistica cronica; la cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT); l'emicrania continua. Rispetto al testo precedentemente esaminato, la XII Commissione ha specificato che tale riconoscimento riguarda le finalità del comma 2, il quale è stato integralmente riscritto dalla Commissione stessa.

Nell'attuale formulazione il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

Nella precedente versione del testo la disposizione prevedeva invece che il Ministro della salute adeguasse alle disposi-

zioni introdotte dal provvedimento il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia oggetto del provvedimento può essere ricondotta all'ambito della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Segnala come la nuova formulazione del comma 2, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa, rispetto al testo precedente, della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) dichiara di accogliere il provvedimento con estremo favore in quanto lei stessa è stata in passato affetta da cefalea. Intende portare una testimonianza personale circa il pesante condizionamento che questa patologia arreca nella vita del singolo sia sul piano familiare che su quello professionale. Dichiara il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 stelle ed esprime solidarietà alle persone che soffrono di questa patologia.

Il senatore Daniele MANCA (PD) apprezza il provvedimento ma esprime la propria perplessità sul fatto che il riconoscimento di tale malattia come malattia sociale possa avvenire, come previsto dalla clausola di invarianza presente nel testo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invita pertanto ad evitare l'approvazione di « norme manifesto » e dichiara la necessità di uno stanziamento di risorse.

Il deputato Dario BOND (FI) dichiara il proprio sostegno al provvedimento. Fa pre-

sente come il confronto con le regioni sarà essenziale per definire l'attuazione della norma e il relativo quadro finanziario.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega), *relatrice* rileva come il provvedimento intenda anzitutto riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale, e come queste malattie rappresentino già un costo per la comunità sia per le terapie sia per le inevitabili assenze dai luoghi di lavoro. Ricorda come il provvedimento, così come scritto, non reca nuovi o maggiori oneri poiché opera semplicemente un riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale. In seguito potranno essere fatti altri passi in avanti.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) concorda con la *relatrice* sul fatto che si tratta del riconoscimento di un appropriato status legislativo a patologie che già rappresentano un costo coperto dal servizio sanitario nazionale.

Il senatore Daniele MANCA (PD) osserva come il provvedimento, in questi termini, sembra operare una sorta di riconoscimento solo « psicologico », perché se fosse un riconoscimento reale non potrebbe, infatti, non avere inevitabili ricadute sul sistema economico.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 10 aprile 2019.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, in risposta alla richiesta avanzata dal collega Pella di prevedere, ai fini dell'attuazione del provvedimento, il coinvolgimento della Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato-regioni, osserva che, vertendo il provvedimento su una materia concorrente, la sede opportuna di raccordo è la Conferenza stato regioni e non la Conferenza unificata. Richiama in proposito la sentenza n. 251 del 2016. Formula dunque una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del professor Andrea Giovanardi, professore di diritto tributario presso l'Università di Trento.

(*Svolgimento e conclusione*).

Carlo PIASTRA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Dà quindi la parola al professor Giovanardi.

Andrea GIOVANARDI, *professore di diritto tributario presso l'Università di Trento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi le senatrici Donatella CONZATTI (FI-BP) e Rosa Silvana ABATE (M5S).

Andrea GIOVANARDI, *professore di diritto tributario presso l'Università di*

Trento, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Carlo PIASTRA, *presidente*, ringrazia il professor Giovanardi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1074 – come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative – recante norme per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;

rilevato come il provvedimento sia riconducibile alle materie « sistema tri-

butario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo dell'intervento legislativo di venire incontro alle esigenze delle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie;

ribadito come la materia disciplinata dall'intervento legislativo sia riconducibile, da un lato, all'ambito della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla « determinazione dei livelli es-

senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

rilevato come la nuova formulazione del comma 2, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel prevedere che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1718 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto;

rilevato che:

le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, « alimentazione », di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, strumento privilegiato per le quali risulta

essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata; si richiama in proposito la sentenza n. 251 del 2016;

il provvedimento prevede tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7;

potrebbe risultare opportuno prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3 e chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, al comma 3, dell'articolo 3, dopo le parole: « del turismo, » le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano CARTA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	120
--	-----

AUDIZIONI

Giovedì 11 aprile 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 18.10.

Audizione del Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano CARTA.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano Carta.

Luciano CARTA, *Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Adolfo URSO (FdI) e Francesco CASTIELLO (M5S), il deputato Antonio ZENNARO (M5S) e il senatore Paolo ARRIGONI (Lega), ai quali risponde Luciano CARTA, *Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Carta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.50.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 9.10 alle 9.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	122
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia	122

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della vicepresidente BINI. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Claudio Cecchella, presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 11 aprile 2019.

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professore Claudio Cecchella per la sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, sottolinea come in questa sede il Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sia chiamato a fornire il suo autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

Il presidente CECHELLA, presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, dà preliminarmente conto alla Commissione della propria esperienza professionale nel campo del diritto di famiglia. Con riguardo al tema oggetto dell'indagine osserva come un primo aspetto di rilievo sia rappresentato dalla questione della formazione specialistica

del personale, in particolare di avvocati e magistrati, che si trovano ad affrontare casi di cyberbullismo.

Si sofferma poi sul profilo della repressione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. In proposito, dopo aver lamentato l'obsolescenza della normativa processuale in materia di diritto di famiglia, osserva come non siano auspicabili misure di carattere penale, essendo, invece, più opportune misure di natura riparativa.

Esprime quindi un giudizio positivo sulla legge n. 71 del 2017, nella parte in cui introduce misure volte alla prevenzione dei fenomeni attraverso attività di formazione ed educazione. In proposito sottolinea l'importanza di riconoscere un ruolo formativo anche alle famiglie e di valutare l'applicazione dell'istituto della mediazione familiare – quale strumento di dialogo intergenerazionale – anche in tale ambito.

Un aspetto, a suo parere, lacunoso, della legge del 2017 è costituito dalla scarsa responsabilizzazione degli *Internet provider*. Al riguardo sottolinea come sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte sia giunta a riconoscere una responsabilità penale a titolo di concorso anche di tali soggetti a fronte di condotte perpetrate in rete. Conclude ribadendo l'importanza di un coinvolgimento delle famiglie nella politica di prevenzione del fenomeno e segnalando l'esigenza di stanziare adeguate risorse volte a sostenere le iniziative formative.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Prende quindi la parola la senatrice Paola BINETTI (FI-BP), la quale pone quesiti in ordine alle modalità di educazione e formazione delle famiglie, al ruolo della mediazione familiare nell'ambito della politica di contrasto del fenomeno del bullismo e infine alla obsolescenza della legislazione processuale vigente.

L'onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S) si domanda se iniziative formative dirette ai genitori non debbano essere avviate prima della nascita del bambino. Pone quindi quesiti in ordine al meccanismo di oscuramento dei contenuti lesivi in rete.

La senatrice Paola BINETTI (FI-BP), dopo avere svolto considerazioni sulla obsolescenza della normativa processuale in tema di diritto di famiglia, pone quesiti in ordine alle misure educative e formative destinate alle famiglie. Con riguardo alla questione della formazione esprime un giudizio negativo su alcune trasmissioni televisive, le quali hanno troppo spesso sono portatrici di messaggi diseducativi.

La presidente Caterina BINI (PD) chiede all'audito se, a suo parere, vi siano resistenze da parte dei minori o delle famiglie a denunciare gli atti di bullismo.

Il presidente CECHELLA, nel rispondere ai quesiti posti, dà conto in primo luogo delle iniziative legislative avviate nel corso della passata legislatura e finalizzate alla istituzione dei Tribunali della famiglia. Fornisce poi elementi di risposta alle domande poste con riguardo alla formazione e al ruolo educativo delle famiglie. Replicando alla domanda formulata dalla Presidente ritiene che non vi siano particolari limiti culturali tali da condizionare la decisione dei minori e delle famiglie di denunciare atti di bullismo.

La PRESIDENTE invita l'audito a voler far pervenire per iscritto ulteriori elementi di risposta ai quesiti posti. Dopo aver ringraziato il professore Cecchella, dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Cecconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e dell'Unione delle Camere penali italiane	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l'Italia.	
Audizione della professoressa Leila Simona Talani, ordinaria di Economia politica e internazionale e Direttrice del Dipartimento per gli studi europei e internazionali del King's College di Londra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	25
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	26

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	17
Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari. C. 13 di iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accerta- mento dell'identità personale. C. 432 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo. C. 1223 Scagliusi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 27

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 29

Sull'ordine dei lavori 30

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1011 Paxia, recante disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, nonché delega per l'adozione di un testo unico in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio «100 per cento Made in Italy», di: Stefano Vaccari, capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Luigi Levita, coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio mozzarella bufala campana DOP 30

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Seguito esame testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani 31

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 31

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani (*Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) 31

ALLEGATO (*Nuovo testo della Relatrice adottato come testo base dalla Commissione*) 33

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (*Seguito dell'esame e conclusione*) 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111 41

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 42

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale. C. 783 Torto (<i>Esame e rinvio</i>)	42
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
AVVERTENZA	47
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la salvaguardia dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale. C. 1518 Fornaro e C. 1631 Molinari (<i>Esame e rinvio</i>)	52
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
ERRATA CORRIGE	59
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	65
DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	67
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
--	----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	93

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110
Sull'ordine dei lavori	109

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074 (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	117
Alla XII Commissione della Camera: Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (esame ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. – Rel. on. Foscolo). Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	118
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	

Audizione del professor Andrea Giovanardi, professore di diritto tributario presso l'Università di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano CARTA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	120
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	122
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia	122

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0056050